

IL GIUDICE DI ATLETICA LEGGERA

Tiziano Campedelli, *Giudice di gara della FIDAL*
ufficiale tecnico internazionale della IAAF

INDICE

Dedica

Premessa

Parte prima

1. Il Giudice

- 1.1 La sua funzione e la sua attività
- 1.2 Le caratteristiche e le motivazioni
- 1.3 Il reclutamento
- 1.4 La formazione tecnica
- 1.5 L'organizzazione
 - 1.5.1 Organizzazione centrale
 - 1.5.2 Organizzazione periferica
 - 1.5.3 Le categorie e le qualifiche

2. Il Giudice «dirigente»

3. Il Giudice «organizzatore»

4. Il Giudice «insegnante»

5. Il Giudice «operante»

- 5.1 Le manifestazioni nazionali
- 5.2. Le manifestazioni internazionali
- 5.3 I servizi
 - 5.3.1 La «Riunione Tecnica»
 - 5.3.2 Il «controllo anti-doping»
 - 5.3.3 Il «controllo del sesso»

6. Il Giudizio

- 6.1 La «collegialità» del giudizio
- 6.2 L'«obiettività» del giudizio

7. L'atteggiamento del giudice

- 7.1 L'atteggiamento in generale
- 7.2 Il giudice e l'atleta
- 7.3 Il giudice ed il tecnico
- 7.4 Il giudice e i mass media

Parte seconda

8. Il Regolamento

- 8.1 Il Regolamento specifico della manifestazione
- 8.2 Il Regolamento Tecnico Internazionale
- 8.3 Le ragioni delle modifiche
- 8.4 Conoscere e applicare il regolamento
- 8.5 La rilettura
- 8.6 Le «parole chiave»
- 8.7 Le decisioni difficili

9. Le note italiane

- 9.1 Le ragioni
- 9.2 Alcune considerazioni in merito
- 9.3 La loro interpretazione

Dedica

«Io so ciò che altri mi hanno insegnato».

E' la risposta che mi sono dato quando ho riflettuto su quali avrebbero potuto essere le motivazioni per accettare l'impegnativo invito rivoltomi dal Centro Studi & Ricerche della Fidal di raccogliere alcune considerazioni sulla figura del giudice di atletica leggera.

In effetti, mi rendo conto ogni giorno di più di quanta importanza abbiano avuto gli esempi e gli insegnamenti di tanti amici. Non mi riferisco soltanto agli insegnamenti operativi o di interpretazione ed applicazione del Regolamento ricevuti da amici giudici di grandissima esperienza con i quali ho avuto la fortuna di collaborare intensamente sin dagli inizi della mia attività ma, e soprattutto, mi riferisco ai tanti giudici che per decenni hanno prestato la loro attività al più modesto livello provinciale, senza pensare a carriere brillanti e dai quali ho potuto imparare il piacere di essere utile agli atleti.

A tutti loro indistintamente, con particolare affetto e rimpianto per i tanti che non sono più con noi, il mio ringraziamento e la dedica di queste poche righe.

Premessa

Per rispondere nel miglior modo possibile all'invito ricevuto, ho suddiviso le mie riflessioni in due parti.

La prima parte è dedicata al giudice per esaminarne la figura, la funzione, la formazione ed il modo di operare, allo scopo di tracciare l'identikit di un giudice ideale. Mi è sembrato logico tenere nella giusta considerazione le caratteristiche peculiari del «giudizio» espresso dal giudice in atletica leggera nel confronto con altri sport. Soprattutto, ho voluto inserire questa analisi nel contesto dei rapporti tra il giudice e le altre componenti federali.

La seconda parte è dedicata invece al Regolamento.

Ho volutamente evitato qualsiasi anali-

si tecnica delle singole regole, in quanto tale analisi rientra nell'ambito dei corsi di formazione o di aggiornamento. Ho cercato, invece, di vedere il Regolamento come supporto indispensabile per il corretto operato del giudice, cercando di fornire qualche chiave di conoscenza e di lettura utili per la sua corretta applicazione.

In qualche occasione, ho ceduto alla tentazione di avanzare proposte confidando che, se non condivise, potessero almeno servire di spunto per una discussione serena e costruttiva, nell'interesse generale di accrescimento e tutela del prestigio del giudice e del Gruppo Giudici Gare nel suo complesso.

Parte Prima

1. Il giudice

1.1 La sua funzione e la sua attività

Arbitro: chi dirige una competizione perché ne siano osservate le norme regolamentari.

Giudice: chi giudica, chi ha la competenza, l'autorità di emettere giudizi.

Giuria: commissione nominata per giudicare e decidere in concorsi, mostre, gare, ecc.

Nelle definizioni che ho tratto da un dizionario della lingua italiana, è racchiusa l'essenza della funzione del giudice di atletica leggera.

In atletica leggera, così come in tutti gli sport, la presenza dell'arbitro o del giudice è indispensabile in quanto è garanzia del regolare svolgimento della gara, nel rispetto delle regole e della lealtà sportiva.

Chiunque abbia un qualunque rapporto con lo sport ha il dovere di accettare e rispettare le decisioni del giudice.

Se in ogni sport esiste dunque la figura dell'arbitro, di colui che garantisce la regolarità della gara, il rispetto del regolamento e ne sancisce il risultato, diverso è per i singoli sport il modo nel quale

l'arbitro svolge il suo compito: in diverse discipline sportive l'arbitro assume la figura del giudice unico ed inappellabile (con o senza l'ausilio di collaboratori aventi solo funzione consultiva), mentre in altre il giudizio è espresso, al massimo, da una coppia o da una terna di arbitri.

L'atletica leggera è, invece, uno sport caratterizzato dall'alto numero dei giudici necessari per consentire un giudizio corretto ed un regolare svolgimento delle singole gare; per questa ragione i giudici operano organizzati in un numero variabile di giurie e servizi.

Ne consegue che in atletica leggera il giudizio espresso dal giudice:

— è sostanzialmente un giudizio «collegiale»;

— è, nella maggioranza dei casi, un giudizio «obiettivo», basato su fatti rilevabili con certezza (pur nei limiti delle difficoltà interpretative di norme regolamentari codificate) e dove solo una parte molto limitata dei giudizi è «soggettiva», basata cioè sul giudizio personale estemporaneo e non documentabile a posteriori.

Si può affermare che in atletica leggera la funzione del giudice si esplica:

— nel contribuire all'organizzazione;

— nel giudicare ogni singolo gesto agonistico;

— nel sancire la regolarità della manifestazione, ufficializzandone i risultati ottenuti.

Si è già accennato al fatto che in atletica leggera il giudice non ha soltanto il compito di giudicare. Ribadito che il giudizio è sostanzialmente «collegiale» e «obiettivo», è importante sottolineare come nell'ambito operativo del giudice di atletica leggera rientrino anche altre ed importanti funzioni.

Il giudice è di fatto un organizzatore: e ciò non soltanto quando egli sia, a titolo personale, coinvolto in un Comitato od in una Società sportiva organizzatrice di una manifestazione di atletica leggera o quando lo richiedano l'importanza o la complessività organizzativa di una manifestazione.

Il giudice è «organizzatore» anche

perché ciò è previsto dal Regolamento Tecnico Internazionale e questo aspetto deve essere opportunamente sottolineato. A mio avviso, il fatto che la funzione «organizzatrice» del giudice sia chiaramente sancita dal Regolamento Tecnico Internazionale significa che ciò è ritenuto indispensabile in tutte le Federazioni di atletica leggera associate alla Federazione Internazionale di Atletica Leggera (IAAF).

Anche il Regolamento Tecnico italiano ha recepito questa funzione organizzatrice del giudice.

Ne parleremo ancora diffusamente, ma credo debba essere rilevato il senso della estrema brevità del testo della Regola 113 relativa ai compiti del «Direttore di Riunione» (addirittura definito «Manager» nel testo inglese del Regolamento Tecnico Internazionale), brevità resa ancora più evidente dal confronto con l'importanza dei contenuti o dal confronto con il testo di una qualunque altra regola tecnica.

Il giudice è anche dirigente quando egli venga chiamato a svolgere le funzioni, oltre che di Segretario Nazionale o di Membro della Giunta Nazionale del Gruppo Giudici Gare, di Fiduciario Regionale o Membro della Giunta Regionale o di Fiduciario Provinciale.

Il giudice ha, inoltre, il compito di insegnare; chi ha avuto la possibilità di apprendere e di affinare le proprie capacità in virtù di esperienze qualificanti deve sentire il dovere di trasmettere ad altri giudici più giovani o meno ricchi di simili esperienze quanto egli ha avuto modo di apprendere.

Questo, a mio avviso, vale sia per l'aspetto di giudice, e quindi di regolamento, sia per l'aspetto dirigenziale a livello di Fiduciario regionale o provinciale o di componente di Giunta.

1.2 Le caratteristiche e le motivazioni

Come giustamente osservava in un lontano Congresso della IAAF tenutosi a Roma nel '74 l'ungherese Dr. Jozsef Sir, allora membro del Consiglio della IAAF e

certamente uno dei migliori Delegati Tecnici di tutti i tempi, è abbastanza raro trovare tra gli arbitri di atletica leggera degli ex-atleti di gran fama. A queste sue parole, aggiungerei che in Italia sono pochi addirittura gli ex atleti che, al termine della carriera agonistica, si dedicano all'attività di arbitro, raggiungendo alti livelli mansionistici.

Questa premessa vuole sottolineare il fatto che, in effetti, non è importante essere stato un atleta praticante per diventare un buon arbitro.

Sotto il profilo fisico (importante per alcuni sport), l'arbitraggio delle gare di atletica leggera non richiede, a chi lo pratica, caratteristiche fisiche particolari, al di fuori di una generica richiesta di godere buona salute. A differenza di altri sport (quali ad esempio il calcio o la pallacanestro), in atletica leggera non si richiedono all'arbitro azioni particolarmente dinamiche per poter seguire correttamente lo svolgimento di una gara.

Ben più importanti, non codificate né codificabili, sono le caratteristiche morali ed interiori che deve avere un arbitro di atletica leggera. Queste qualità sono direttamente proporzionate alla qualità ed all'importanza del compito che viene affidato ad ogni singolo giudice.

Il giudice ideale deve amare l'atletica leggera e deve sapere assolvere con grande entusiasmo i suoi compiti, qualunque siano state le ragioni per le quali egli si è avvicinato a questo sport.

Il giudice ideale deve conoscere il Regolamento Tecnico Internazionale e deve sforzarsi di applicarlo con intelligenza, perché la conoscenza del regolamento è la base di quella serenità interiore e di quella coscienza delle proprie capacità che gli consentono di superare gli eventuali momenti difficili che inevitabilmente si presentano nel corso dell'attività.

L'atletica leggera è, fortunatamente, uno sport nel quale la contestazione e l'ostilità del pubblico nei confronti dell'arbitro si manifestano molto raramente. Tuttavia, soprattutto in manifestazioni di grande importanza, esistono momenti di particolare tensione (basti pensare al

giudice di partenza) nei quali il giudice avverte che l'attenzione rivolta dal grande pubblico all'atleta lo coinvolge direttamente; in tali situazioni il giudice è veramente solo con sé stesso e la serenità cui si accennava prima è una dote indispensabile per potersi comportare correttamente.

Tuttavia, pur se il giudice non ha fortunatamente a che fare troppo spesso con l'ostilità o la contestazione del pubblico, ha il più difficoltoso compito di emettere giudizi che siano considerati equi e corretti da tutti gli interessati. Spesso deve prendere decisioni che possono coinvolgere tanto i singoli atleti che le loro società o squadre, dovendo decidere su situazioni determinate dalla negligenza o dalla scarsa professionalità di altri: basti pensare alla mancata conferma delle iscrizioni e alla pressante richiesta di inserire atleti all'ultimo momento.

Il giudice ideale deve possedere il giusto coraggio che gli consente di intervenire, quando necessario, nei confronti di chiunque con decisione e correttezza, nel rispetto delle regole e dei regolamenti. Deve scendere in campo con la ferma volontà di applicare fedelmente il regolamento nel pieno convincimento di saper prendere le giuste decisioni. Non ho dubbi che queste doti si fondano sulla buona conoscenza e sulla capacità di interpretazione nel Regolamento Tecnico Internazionale.

Il giudice ideale deve avere la capacità di rimanere concentrato durante tutto lo svolgimento della gara che sta controllando o del servizio che sta svolgendo, senza distrarsi o preoccuparsi di seguire l'evolversi di altre gare.

Come avremo modo di vedere ancora più dettagliatamente, il giudice ideale

non deve avere

arroganza, sufficienza, pressapochismo, indecisione, emotività ed eccitabilità, negligenza, protagonismo ad ogni costo;

mentre deve possedere

onestà e moralità estrema, personalità, coraggio, serenità di giudizio, intelli-

genza e buon senso comune, educazione, comprensione e flessibilità, tatto, preparazione e spirito di servizio.

Se non esistono, sostanzialmente, caratteristiche particolari richieste a chi desideri entrare a far parte del Gruppo Giudici Gare, così sono diverse, e forse difficilmente spiegabili, le ragioni per le quali si decide di farlo.

Certamente per coloro che, dopo essersi avvicinati anche casualmente al Gruppo Giudici Gare, vi rimangono per anni esistono delle motivazioni che diventano sempre più importanti con il passare del tempo ed il maturare dell'esperienza come giudice.

Io credo che le motivazioni siano indispensabili per svolgere con successo una qualunque attività, sia essa professionale o sportiva, e le motivazioni non sono sempre o soltanto di carattere economico, particolarmente quando si tratti, come in questo caso, di volontariato.

Tutti dovrebbero poter sempre trovare nell'attività svolta come giudice di atletica leggera le ragioni che appagano e ricompensano del tempo dedicato a questo sport ed è quindi comprensibile che il giudice abbia il desiderio di poter, con il passare del tempo e l'aumentare dell'esperienza, partecipare a manifestazioni sempre più importanti e svolgere mansioni sempre più qualificanti.

1.3 Il reclutamento

Si è sottolineato, in diverse occasioni, che il giudice in atletica leggera è un volontario e che diverse sono le motivazioni per le quali egli si accosta a questo sport e decide di diventarne arbitro.

Il reclutamento nell'ambito del Gruppo Giudici Gare è sempre stato, proprio per questo suo aspetto di volontariato, un'attività decisamente trascurata. Intendo dire che non sono mai state prese iniziative coordinate a livello nazionale: ci si è sempre, di fatto, affidati al lodevole proselitismo spicciolo affidato alle iniziative estemporanee dei Fiduciari regionali e provinciali. Abbiamo cercato giudici tra gli amici, tra i genitori dei giovani atleti,

nei luoghi di lavoro, tra gli studenti dell'Isesef, nelle scuole, nel settore amatori, con alterne fortune. Occorre, quindi, riconoscere i meriti di questi Fiduciari che hanno sempre trovato il modo per fare, con successo, del proselitismo e per mantenere vivi i propri gruppi, pur in assenza di iniziative coordinate. In altre parole, il proselitismo ed il reclutamento sono il frutto di iniziative, idee e metodologie diverse, quasi sempre frutto della fantasia dei singoli.

Anche se i Fiduciari ed i Giudici hanno dimostrato una fantasia illimitata, il problema del reclutamento riveste oggi una importanza fondamentale e deve trovare delle soluzioni proposte dal vertice.

Poiché, come si è detto, sono state poste in atto nelle singole Province e Regioni moltissime iniziative diverse, potrebbe essere utile cercare di schedarle, valutandone le ragioni del loro successo o cercando di individuare quelle dell'eventuale insuccesso. Immagino che ai diversi Fiduciari provinciali, soprattutto di Regioni diverse, potrebbe essere utile sapere cosa è stato fatto da altri amici, al fine di verificare se iniziative che hanno avuto successo altrove possono dare risultati positivi anche nel loro Gruppo. Altrettanto potrebbe essere utile evitare di concentrare energie su iniziative che hanno già dimostrato di produrre scarsi risultati.

A livello propositivo, occorre valutare la possibilità di trasformare il reclutamento in una attività che, pur decentrata operativamente alla periferia, trovi al vertice il sostegno di iniziative istituzionali che, rafforzando l'immagine del giudice di atletica leggera, involino i giovani ad avvicinarsi al Gruppo.

Strettamente correlato al reclutamento è il problema di mantenere nei ranghi del Gruppo Giudici Gare coloro che si sono avvicinati all'attività di giudice.

Bisogna, in effetti, riconoscere che il numero di giudici che escono dal Gruppo alla fine del loro primo o secondo anno di permanenza è molto elevato. Questo fatto deve, pertanto, fare riflettere sulle possibili ragioni di questa emorragia e della evidente delusione del neofita

rispetto ad alcune sue aspettative.

Il problema del come incentivare i giudici è sicuramente di carattere economico, ma inteso nel senso che i mezzi economici a disposizione debbono consentire di disporre di strumenti incentivanti.

Mi ostino, forse con una errata e superata concezione «decoubertiniana» delle ragioni per le quali ci si avvicina all'attività di giudice di atletica leggera, a credere e ad affermare che le ragioni di questa evidente ed indiscussa emorragia non possono essere solamente di carattere economico. Intendo dire che mi ostino a credere che colui che diventa giudice di atletica leggera non lo fa per una valutazione di carattere economico e che quindi la soluzione del problema non sia soltanto nella cifra del rimborso.

Se è vero che:

- l'atletica leggera ha bisogno di un elevato numero di giudici;
- l'atletica leggera conta sul volontariato del giudice;
- l'età media dei giudici è in aumento;
- che il problema è rappresentato dalla necessità di avere nuovi giudici e di evitare che si allontanino dopo un anno o due;
- che i giudici debbono essere veramente qualificati;

allora il Gruppo Giudici Gare deve avere a disposizione mezzi sufficienti per creare strumenti di aggregazione.

In questo senso, allora, la divisa diventa uno strumento utile, non per far cessare le solite lamentele, ma per contraddistinguere il giudice, per dargli una veste ufficiale e per creare uno spirito di corpo. La divisa diventa quindi indispensabile per accrescere l'immagine e la dignità del giudice nei confronti delle altre componenti.

In questo senso, i mezzi finanziari necessari per rendere istituzionali i momenti di incontro (anche conviviale), di discussione ed aggiornamento tecnico, soprattutto dei Gruppi provinciali, assumono una loro concreta importanza.

I mezzi finanziari sono indispensabili

per dare al neo-giudice la possibilità di muoversi almeno nell'ambito regionale ed agli altri giudici di muoversi ed operare in un ambito almeno interregionale. Ai giovani giudici più capaci deve essere data la possibilità, almeno durante i corsi di qualificazione, di vivere esperienze qualificanti in manifestazioni importanti, affiancati ad altri giudici più esperti.

La soluzione, a mio personale modo di vedere, è in un salto di qualità che il Gruppo Giudici Gare nel suo complesso potrebbe compiere se si riuscisse ad accantonare il timore che tutto sia una utopia irrealizzabile. Le idee rimarranno sempre utopie se non si ha il coraggio di provare a realizzarle per verificarle e migliorarle, anche — e soprattutto — con il coraggio di sbagliare. Tutto questo ponendosi un obiettivo ben preciso ed ambizioso, anche se lontano nel tempo: creare una immagine tale del giudice che l'entrare a far parte del Gruppo Giudici Gare è un fatto di per sé stesso qualificante e riservato solamente a chi abbia capacità, volontà e disponibilità.

1.4 La formazione tecnica

I pareri in merito a ciò che è necessario fare per la formazione tecnica e per il miglioramento delle conoscenze del giudice sono quanto mai diversi, ed alle volte anche discordi, e questa problematica è da anni al centro dell'attenzione, con alterna fortuna, degli Organi centrali del Gruppo Giudici Gare.

Il mio personale punto di vista è che la miglior scuola per il giudice di atletica leggera è il campo, nel senso che solo la costante frequentazione delle piste e delle pedane consente al giudice di affinare la propria esperienza e di verificare nella pratica la conoscenza teorica delle problematiche connesse alla applicazione del regolamento.

Pur tuttavia, resta di vitale importanza anche qualunque investimento in cultura. A questo proposito è stata senz'altro positiva l'attenzione che il Gruppo Giudici Gare ha dedicato in tempi diversi alla preparazione di documenti o di estratti

del Regolamento Tecnico Internazionale rivolti alla formazione del nuovo giudice: il recente manuale dell'amico Sebastiano Verda ne è una brillante conferma.

A livello propositivo, occorre ora mettere a punto una serie di concrete iniziative per realizzare una metodologia ben precisa di affiancamento sul campo di giudici di diverse capacità ed esperienze, con particolare attenzione all'inserimento operativo del neo-giudice nelle prime occasioni nelle quali, dopo il corso iniziale, egli è chiamato ad operare sul campo.

La collegialità del giudizio, cioè la giuria composta da più persone, è un aspetto importante nella formazione del giudice a tutti i livelli. Essa, infatti, consente il graduale inserimento di giudici di minore esperienza in giurie operanti in manifestazioni che richiederebbero una esperienza maggiore da parte del singolo giudice. A ben riflettere, è evidente che un buon arbitro, in quanto responsabile di una giuria o di un servizio, è in grado di fornire al giudice meno esperto i suggerimenti con i quali egli possa operare con serenità e senza patemi d'animo (e quindi correttamente) anche nella manifestazione importante. E' altrettanto evidente che il fatto di operare «collegialmente» tranquillizza il giudice meno esperto e gli consente di acquisire ed affinare, man mano sul campo, quell'esperienza che è l'unica vera maestra di buon giudice.

Considerevoli e, a mio avviso, decisamente soddisfacenti sono state le iniziative intraprese nell'ultimo triennio per la formazione dei giudici del ruolo regionale e nazionale, nelle tre diverse specializzazioni di Ufficiale di gara, Giudice di partenza e Giudice di marcia, anche se non è mai da escludere che le esperienze maturate possano suggerire ulteriori miglioramenti.

Gli aspetti innovativi ed interessanti di queste metodologie sono:

— l'aver considerato il corso a livello regionale come un momento di approfondimento della conoscenza del regolamento e delle metodologie di giudizio generali e specifiche delle tre specializ-

zazioni con un importante affiancamento sul campo;

— l'aver concepito il corso a livello regionale come un momento incentivante per favorire la permanenza del giudice nel Gruppo;

— l'aver considerato il corso a livello nazionale come un momento di ulteriore approfondimento nell'ottica di un corso di tipo «universitario» di lunga durata, nel quale lezioni teoriche su argomenti particolarmente qualificanti si alternano ad inserimenti operativi in campo, con il superamento del concetto di necessità di un esame finale. E' doveroso sottolineare che la sostituzione dell'esame finale con una più rigorosa selezione iniziale dei candidati da ammettere ai corsi significa realizzare una inversione di intenti, per cui la conoscenza del Regolamento è una verifica preventiva e non conclusiva, com'era invece nella precedente tradizione.

Esistono, tuttavia, delle carenze nel settore della formazione generale del Giudice di gara ed è, quindi, indispensabile effettuare precisi investimenti in termini di gestione delle risorse umane. Oltre a quanto già ricordato circa la necessità di elaborare una metodologia di affiancamento sistematico sul campo, ritengo sia attualmente carente l'aggiornamento del giudice. A livello propositivo, occorre mettere a punto una serie di iniziative di aggiornamento del giudice di qualunque livello, particolarmente quando entrano in vigore modifiche al Regolamento Tecnico Internazionale. E' indispensabile che si istituzionalizzi l'aggiornamento del Regolamento Tecnico Internazionale con una sollecita, razionale e sistematica ristampa dello stesso ogni qualvolta ciò si renda necessario. Occorre, inoltre, rendere istituzionale una serie di convegni annuali di aggiornamento tecnico sia a livello nazionale sia regionale. E' necessario abituare i Fiduciari provinciali ad organizzare riunioni dei propri Gruppi per la rilettura del regolamento e la discussione della casistica, fornendo loro i mezzi ed i supporti tecnici necessari.

Occorrerà, infine, valutare la portata

ed i risultati di una iniziativa in atto, a livello sperimentale, in Emilia-Romagna. Tale iniziativa consiste nel programmare, all'inizio dell'anno e per tutte le manifestazioni che si svolgono in regione, la designazione in mansioni di particolare importanza, quali il Direttore di riunione, di giudici di maggiore esperienza, ai quali essi possono rivolgersi per qualsiasi aiuto nello svolgimento dell'incarico loro affidato. Inoltre, le designazioni sono precedute da alcuni incontri di studio, nel corso dei quali si cerca di fornire ai neo-designati tutti i possibili insegnamenti teorici e pratici, tipici della mansione loro affidata.

Ci sarà ancora occasione di riprendere questo discorso, ma l'importanza dell'esperienza acquisita sul campo, tanto nella formazione iniziale che nell'aggiornamento e nel perfezionamento del giudice, deve essere sottolineata con decisione.

L'assidua presenza sul campo, importante per l'Ufficiale di gara, è addirittura indispensabile per il giudice di partenza e per il Giudice di marcia i cui giudizi sono più soggettivi e quindi beneficiano maggiormente di un allenamento costante.

Mi pare opportuno citare ancora le parole di Jozsef Sir nel già ricordato Congresso romano del '74: «I migliori giudici non sono quelli che si occupano solamente delle grandi manifestazioni; al contrario, sono quelli che, domenica dopo domenica, operano e giudicano nelle manifestazioni più modeste» ed invitare tutti a considerarle ed a farle proprie.

1.5. L'organizzazione

Il giudice di atletica leggera è un tesserato della Fidal e, raggruppato nel Gruppo Giudici Gare, ne costituisce una delle componenti fondamentali, unitamente alle Società (e quindi Atleti e Dirigenti) ed ai Tecnici. Anche il Gruppo Giudici Gare, come del resto la Federazione nelle altre sue componenti, ha una propria organizzazione centrale e periferica.

1.5.1 Organizzazione centrale

I giudici di atletica leggera della Fidal sono, come già detto, raggruppati in un loro organismo che, dal 1936, ha assunto la denominazione di «Gruppo Giudici Gare».

Allo stato attuale, la sua organizzazione centrale è costituita da un Segretario Generale, da una Giunta Nazionale di tre Membri oltre al Segretario Nazionale e da un Consiglio Nazionale formato dai Fiduciari regionali. Presidente del Gruppo Giudici Gare è lo stesso Presidente della Federazione, il quale nomina il Segretario Nazionale nonché, su segnalazione di quest'ultimo, i membri della Giunta Nazionale.

La caratteristica attuale più evidente del vertice del Gruppo Giudici Gare è che lo stesso è nominato e non eletto come, almeno parzialmente, avviene invece per gli organi periferici del Gruppo stesso.

1.5.2 Organizzazione periferica

Allo stato attuale, l'organizzazione periferica del Gruppo Giudici Gare è strutturata su due livelli: uno regionale ed uno provinciale.

Ciascuna provincia è retta da un Fiduciario Provinciale, al quale spetta la responsabilità di gestire l'attività dei Giudici nella propria Provincia. E' una carica pienamente elettiva.

A livello regionale, l'attività del Gruppo è diretta dal Fiduciario regionale, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale del quale fanno parte, oltre ai membri della Giunta, anche i Fiduciari provinciali. I membri della Giunta regionale sono anch'essi eletti direttamente, mentre il Fiduciario regionale è solo parzialmente eletto, nel senso che esso viene nominato dal Presidente del Comitato Regionale della Fidal tra i membri eletti della Giunta.

1.5.3. Le categorie e le qualifiche

Come in una qualunque organizzazio-

ne, anche nel Gruppo Giudici Gare esiste una gradualità o una scala di valori che differenzia i diversi ruoli nei quali vengono inquadrati i giudici.

Esiste cioè la possibilità, per usare un termine comune, anche se a me non particolarmente gradito, «di identificare una carriera» in base ad un rapporto misto di anzianità ed esperienza: anzianità di appartenenza al Gruppo in generale e ad ogni singola categoria in particolare.

Le categorie ufficiali, nella loro attuale denominazione, sono le seguenti:

- Giudice del Settore Giovanile;
- Giudice effettivo;
- Giudice regionale;
- Giudice nazionale;
- Giudice internazionale.

Il Giudice del Settore Giovanile è ovviamente il primo gradino ed è riservato a colui che si avvicina al Gruppo per la prima volta. Consente, inoltre, l'affiliazione al Gruppo di atleti in attività e di Tecnici, in quanto la funzione di questa categoria di Giudici è sostanzialmente quella di consentire a chiunque di fornire un aiuto per la conduzione delle gare di atletica leggera. Al termine del primo anno, i giudici del Settore Giovanile, che non siano atleti del Settore Assoluto in attività o tecnici, e che abbiano prestato una sufficiente attività e compiuto il 18° anno di età possono essere inquadrati nei ranghi dei giudici effettivi.

Dopo un periodo minimo di appartenenza nel ruolo di giudici effettivi o regionali e dopo aver maturato un minimo numero di presenze, tali giudici possono essere proposti per l'ammissione ai corsi di qualificazione, rispettivamente, per Giudici regionali o Giudici nazionali, seguendo i rispettivi corsi di formazione. La nomina a giudice internazionale avviene, invece, per decisione della Giunta Nazionale del Gruppo Giudici Gare e pertanto senza esami ed è riservata a quei giudici che, oltre ad un minimo di anzianità nel ruolo nazionale, abbiano maturato determinate esperienze. E' bene comunque precisare che, sostanzialmente, questa di Internazionale è una qualifica onoraria, in quanto non ha in realtà una sua proiezione od un suo automatico ri-

conoscimento a livello internazionale da parte della IAAF.

Il Gruppo Giudici Gare ha recepito da sempre la necessità di favorire l'acquisizione e l'affinamento di specifiche esperienze specializzate in ossequio ad un preciso dettato del Regolamento Tecnico Internazionale, là dove questo prevede le «figure» tipiche dell'Ufficiale di Gara (Giudice d'appello, Ufficiale Tecnico internazionale, Arbitro, ecc.), del Giudice di partenza e del Giudice di marcia, attribuendo a ciascuna di queste «figure» una propria esclusiva e precipua responsabilità decisionale in determinate fasi del «giudizio».

Sono state, pertanto, istituzionalizzate le specializzazioni di Ufficiali di Gara, di Giudici di partenza e di Giudici di marcia, per ciascuna delle quali esiste il ruolo regionale, nazionale ed internazionale.

Capita frequentemente che, parlando della sua passione per l'atletica leggera e della sua attività di giudice con persone estranee all'ambiente, un giudice si senta chiedere di quale gara sia arbitro.

Suscita sempre una certa sorpresa la spiegazione che il giudice di atletica leggera, una volta inserito operativamente nel Gruppo, è in effetti in grado di operare in qualunque giuria di qualunque gara, indipendentemente dall'importanza della manifestazione stessa. La sorpresa manifestata dai non addetti ai lavori a questa risposta è un'ulteriore conferma della peculiarità del «giudizio» in atletica leggera.

A questo proposito, è allora opportuno fare qualche considerazione in merito al vero significato delle qualifiche di giudice regionale, nazionale ed internazionale.

Ci si può, infatti, chiedere quale possa essere il significato di una qualifica, se si è detto che un giudice può in effetti operare in qualunque manifestazione di qualunque livello. La risposta è nel fatto che, in atletica leggera, il giudice opera collegialmente in una Giuria o servizio e che in ogni manifestazione di atletica leggera opera la Giuria d'appello: in ogni organo che operi collegialmente esistono responsabilità diverse.

A titolo esemplificativo, in una Giuria

operante in una gara di salto in alto, le responsabilità decisionali dell'arbitro e del Primo Giudice di quella giuria sono ben diverse da quelle dei giudici addetti all'asticella.

Questa riflessione chiarisce, allora, il significato della qualifica regionale o di nazionale per gli Ufficiali di Gara: la qualifica sancisce che il giudice ha maturato anzianità di servizio, presenze e, quindi, esperienze tali da consentirgli di adempiere con la necessaria capacità alle mansioni di responsabilità (Primo Giudice, Arbitro, Direttore di Riunione o componente di Giuria d'Appello) rispettivamente in gare di livello regionale o nazionale.

Analogamente, la qualifica di Giudice di partenza e di Giudice di marcia regionale o nazionale vuole riconoscere a chi la consegue l'esperienza necessaria per operare con competenza in gare di livello regionale o nazionale.

2. Il giudice «dirigente»

Constato con rammarico che non solo nell'ambito più generale della Federazione, ma anche all'interno dello stesso Gruppo Giudici Gare, non si evidenzia molto l'aspetto dell'attività «dirigenziale» del Giudice.

Non mi riferisco al fatto che molti giudici sono coinvolti, con maggiori o minori responsabilità, nella vita di Società sportive, ma all'attività dirigenziale svolta dal giudice nell'ambito del proprio Gruppo.

Nella volutamente sintetica descrizione degli Organi centrali e periferici del Gruppo Giudici Gare si è accennato all'esistenza del Segretario Nazionale, dei Fiduciari regionali e provinciali e delle Giunte regionali: questi sono i giudici-dirigenti ai quali mi riferisco.

Si può ritenere che l'incarico dirigenziale di alto livello di Segretario Nazionale o di componente della Giunta nazionale del Gruppo Giudici Gare sia un impegno gratificato dalla notorietà e dal prestigio determinato dalle possibilità decisionali che tali cariche comportano.

350 Pensando soprattutto al Fiduciario

provinciale, ho l'impressione che all'esterno del Gruppo Giudici Gare la sua immagine sia un po' sbiadita; in realtà, per i giudici del suo Gruppo (soprattutto per i giovani) egli è un preciso punto di riferimento.

Il Fiduciario provinciale esiste da sempre, ciascun Gruppo provinciale lo elegge ogni quattro anni e tutto sembra scontato, salvo constatare che esistono Gruppi provinciali che funzionano e che crescono in qualità e quantità ed altri che invece vegetano o, dopo periodi di splendore, declinano per ragioni apparentemente misteriose. E' allora che ci si rende conto che i Gruppi che crescono hanno Fiduciari capaci di essere buoni dirigenti.

Non a caso parlo di un buon dirigente e non di buon giudice; l'esperienza insegna che non è detto che un giudice capace sul campo possa essere un buon fiduciario.

Al Fiduciario regionale o provinciale sono affidate responsabilità notevoli che, sintetizzate nell'espressione «gestione del Gruppo» significano, in realtà, reclutamento, tesseramento ed aggiornamento dei propri Giudici, coinvolgimento dei giudici, destinazione dei servizi e relative convocazioni, invio dei risultati, statistiche, gestione del materiale e così via. Il tutto spesso con scarsa disponibilità di mezzi e soprattutto, troppo spesso, con la collaborazione solo nominale e con l'inevitabile coro di lamentele degli altri giudici del Gruppo.

Credo che il buon Fiduciario provinciale ed il Fiduciario regionale siano l'espressione più evidente di quanto spirito di servizio debba avere un giudice-dirigente per assolvere il suo incarico.

E' per questo che, nell'interesse dello sviluppo del Gruppo Giudici Gare, ci si deve preoccupare di valorizzare l'immagine e la formazione del Fiduciario provinciale. A livello propositivo, occorre migliorare la gestione delle risorse umane e debbono essere rese istituzionali ed incrementate le iniziative di incentivazione recentemente poste in atto con i primi Convegni di Fiduciari provinciali.

E' un impegno che deve essere asso-

lutamente fatto proprio dai vertici della Federazione e del Gruppo Giudici Gare: qualunque sforzo in questa direzione produrrà sempre e soltanto risultati positivi.

Mi sia consentita una speranza (o un sogno, se si preferisce): di potermi augurare, cioè, che in un futuro non troppo lontano si possano ideare e realizzare incentivazioni tali da consentire di scindere nettamente le funzioni di fiduciario-dirigente da quelle di giudice operante in campo.

3. Il giudice «organizzatore»

Il giudice deve acquisire la mentalità del giudice-organizzatore. In effetti, anche il Regolamento Tecnico Internazionale auspica ed evidenzia questa funzione dedicando alcune regole al Direttore di riunione, al Segretario generale, al Direttore di campo, all'annunciatore, ecc..

L'intervento del giudice-organizzatore deve iniziare prima della manifestazione sportiva vera e propria: il giudice deve rendersi conto dell'importanza del contributo tecnico che egli può portare sin dall'inizio dell'attività organizzativa della manifestazione. Il giudice deve rendersi disponibile a partecipare (dovrebbe quasi «pretenderlo») al Comitato organizzatore di una qualunque manifestazione, anche a livello provinciale, per portarvi il proprio contributo di uomo e di conoscitore del regolamento e delle problematiche relative. Non è il caso di anticipare qui le considerazioni relative al contributo che il giudice può dare all'atleta, ma solo di ribadire l'importanza.

Partecipare all'organizzazione di una manifestazione è un fatto che, qualunque sia il tipo e l'importanza della stessa, sicuramente comporta un impegno ed un dispendio di tempo e di energie da parte del giudice; questa partecipazione, tuttavia, è un diritto-dovere che un moderno Gruppo Giudici Gare nel suo complesso deve offrire all'atletica leggera.

E' già stato osservato che la funzione di Giudice-organizzatore è prevista dallo

stesso Regolamento Tecnico Internazionale: l'esempio più significativo è la figura del Direttore di riunione. E' sufficiente leggere con attenzione il testo estremamente sintetico di questa regola per comprendere quanto sia importante il giudice nell'organizzazione e nella conduzione di una manifestazione di atletica leggera.

Mi sembra significativa la differenza tra il testo della regola relativa al Direttore di riunione ed il testo di una qualunque altra regola tecnica: tanto è dettagliato, pignolo e categorico il testo di una regola tecnica tanto è sintetico ed onnicomprensivo il testo di una regola relativa ai compiti di un giudice-organizzatore. In effetti, se è indispensabile precisare chiaramente al giudice che opera in giuria (e quindi giudica e decide) ciò che è permesso e ciò che non lo è, al giudice organizzatore non si può descrivere per filo e per segno tutto ciò che deve fare. Gli si possono fornire solamente delle linee generali di comportamento, sulle quali la sua intelligenza ed esperienza consentiranno di operare adattandosi con flessibilità al tipo ed all'importanza della manifestazione ed alle sue esigenze.

In questo senso, ritengo criticabile il comportamento di qualunque giudice che, accettata la designazione di Direttore di riunione in una manifestazione di qualsiasi livello, brilli per la sua assenza nella fase organizzativa o che, come conseguenza del fatto di non aver compreso il ruolo che dovrebbe svolgere, si presenti in campo all'ultimo momento.

4. Il giudice «insegnante»

Poche riflessioni in merito a quanto importante sia il contributo che ogni giudice può dare agli altri colleghi e quindi al Gruppo Giudici Gare nel suo insieme.

Ribadisco i punti che, a livello propositivo, credo il Gruppo Giudici Gare debba considerare in materia di trasmissione di esperienze:

- 1) affiancamento;
- 2) aggiornamento.

E' già stato più volte rilevato in queste righe che l'arbitraggio in atletica leggera è strutturato, a causa della sua collegialità, in modo ideale per trasmettere esperienze mediante l'affiancamento operativo sul campo.

A questo proposito, vorrei rilevare come l'affiancamento può essere valido per entrambe le parti interessate: non è affatto da escludersi che il «discente» non abbia, in virtù delle sue esperienze umane, morali o professionali, qualcosa da insegnare al «docente».

Il non cogliere queste occasioni da parte dei singoli Giudici o il non favorirle da parte del vertice, significa rinunciare alle occasioni più valide per migliorare l'esperienza e la qualità dei singoli giudici e del Gruppo Giudici Gare nel suo complesso.

5. Il giudice «operante»

Si è fatto riferimento ai compiti ed alle responsabilità del giudice nella organizzazione e nella conduzione delle manifestazioni di atletica leggera. Volendo esaminare più dettagliatamente l'organizzazione operativa del giudice sul campo, è opportuno considerare separatamente le manifestazioni nazionali e le manifestazioni internazionali. Manifestazioni nazionali sono quelle organizzate in Italia a tutti i livelli e per tutte le categorie di atleti, ma comunque riservate ad atleti nazionali. Manifestazioni internazionali sono invece quelle che, pur svolgendosi in Italia, sono organizzate sotto l'egida di organismi associativi internazionali quali, ad esempio, la IAAF (Federazione Internazionale) e la EAA (Federazione Europea) o che sono aperte anche alla partecipazione di atleti stranieri, come nel caso dei vari «Meeting internazionali ad invito».

5.1 Le manifestazioni nazionali

Caratteristica dell'arbitraggio delle gare di atletica leggera è l'alto numero di giudici necessario, anche se non è possibile fissare un numero preciso.

Se per una qualunque manifestazione su pista di piccolo/medio livello occorrebbero non meno di 25/30 giudici per garantire un servizio valido, si può arrivare anche a 250/300 giudici in servizio per manifestazioni come i Campionati Europei o i Campionati Mondiali. E questo, naturalmente, con tutte le possibili varianti intermedie.

A merito soprattutto dei Fiduciari regionali e provinciali, occorre ricordare che molte volte il Gruppo Giudici Gare è costretto a compiere vere e proprie «acrobazie» per garantire il servizio in tutte le manifestazioni che sono programmate ogni settimana (e non solo durante il fine settimana) in molte regioni. Il proliferare di manifestazioni di ogni tipo, livello e categoria di atleti, rende abbastanza frequente il caso di regioni nelle quali sono impegnati contemporaneamente 4 o 5 campi, dei quali 2 o 3 addirittura nella stessa città. L'aumento delle manifestazioni si è, inoltre, esteso alla stagione invernale durante la quale, alle tradizionali corse campestri, si sono aggiunte le manifestazioni al coperto (e tutto questo, naturalmente, senza dimenticare le corse su strada, gli allenamenti controllati, nonché le gare di corsa in montagna!).

Di fatto quindi, l'attività agonistica è estesa a tutto l'anno senza soluzione di continuità, con un conseguente costante impegno di presenza del giudice.

Ricordando quanto già detto a proposito della partecipazione del giudice alla fase organizzativa, l'operato del giudice nelle manifestazioni si esplica predisponendo una struttura organizzativa di diverse giurie o servizi che si può schematizzare nel modo seguente:

GIUDICE «ORGANIZZATORE»

Delegato Tecnico
Direzione di Riunione
Segreteria Generale
Direzione di campo
Servizi ausiliari

GIUDICE «OPERANTE»

Giuria d'Appello
Addetto ai concorrenti

Giuria corse
 Servizio cronometraggio
 Giurie concorsi (una per ogni gara in corso)
 Servizio partenze
 Giuria controlli
 Giuria di marcia

5.2 Le manifestazioni internazionali

Nelle manifestazioni internazionali il Giudice opera sostanzialmente nelle identiche condizioni di una manifestazione nazionale con gli stessi servizi e giurie, ma con una variante rappresentata dalla presenza di giudici stranieri.

L'atletica leggera, per la già più volte ricordata esigenza di un alto numero di giudici operanti, è sempre stata caratterizzata dal fatto che in tutte le manifestazioni internazionali di qualunque importanza (Giochi Olimpici compresi) hanno sempre operato i giudici del Paese organizzatore.

Sino a qualche anno fa, la presenza di giudici stranieri operanti in questo tipo di manifestazioni è stata sostanzialmente limitata alla Giuria d'Appello, ai Delegati Tecnici ed ai Giudici di marcia. Un numero estremamente limitato, quindi, di persone aventi nella Giuria d'Appello l'organo incaricato di garantire l'imparzialità del giudizio nell'applicazione e nel rispetto delle norme del Regolamento Tecnico Internazionale.

La sempre crescente importanza che questo tipo di manifestazioni internazionali è andata assumendo in tutto il mondo ha creato una serie di esigenze per le quali gli Organismi internazionali hanno dovuto creare nuove «figure», di fatto aumentando la presenza di giudici stranieri.

Così, l'accresciuta importanza delle sponsorizzazioni e delle attività promozionali collegate alle grandi manifestazioni internazionali ha imposto la creazione della «figura» del Delegato organizzativo.

I compiti del Delegato Organizzativo sono definiti dalla Regola 106 del RTI.

Dal testo della regola si evince chiara-

mente che i Delegati Organizzativi sono responsabili nei confronti del Consiglio della IAAF dell'operato del Comitato Organizzatore per tutti gli aspetti non «tecnici» dell'organizzazione della manifestazione per la quale sono stati designati.

In altre parole, il Delegato Organizzativo è il punto di collegamento tra il Consiglio della IAAF ed il Comitato Organizzatore per quanto riguarda i rapporti e gli accordi finanziari, il cerimoniale, i trasporti, la sistemazione logistico-alberghiera e simili problemi di carattere generale.

Altrettanto il diffondersi del doping e l'intensificarsi della lotta a questa piaga dello sport moderno ha reso necessario la creazione della «figura» del Delegato Medico quale responsabile del Comitato Doping e dei servizi medici in generale.

I compiti del Delegato Medico sono definiti dalla Regola 109 del RTI. Dal testo della regola si evince chiaramente che il Delegato Medico è responsabile nei confronti del Consiglio della IAAF dell'operato del Comitato Organizzatore per tutti gli aspetti «medici» dell'organizzazione della manifestazione per la quale è stato designato.

In altre parole, il Delegato Medico è responsabile dell'organizzazione e della effettuazione del controllo del sesso, del controllo antidoping e della supervisione dei servizi di assistenza medica generale posta a disposizione degli atleti e delle singole delegazioni da parte del Comitato Organizzatore.

Credo, però, che la vera innovazione sotto il profilo della «internazionalizzazione arbitrale» delle giurie operanti nelle manifestazioni internazionali di atletica leggera sia rappresentata dalla valorizzazione della figura del «Delegato Tecnico» e dalla istituzione della «figura» dell'Ufficiale Tecnico Internazionale.

La figura del Delegato Tecnico esiste da moltissimi anni nell'ambito della IAAF, ma solamente negli ultimi anni ha trovato una sua precisa definizione con l'introduzione nel RTI della Regola 107.

Egli rappresenta il Consiglio della IAAF presso il Comitato Organizzatore

della manifestazione per la quale è stato designato ed è responsabile nei confronti del Consiglio della IAAF dell'operato del Comitato Organizzatore per tutti gli aspetti «tecnici» dell'organizzazione della manifestazione stessa.

In altre parole, il Delegato Tecnico è il punto di collegamento tra il Consiglio della IAAF ed il Comitato Organizzatore per quanto riguarda tutti gli aspetti organizzativi della manifestazione vera e propria.

I suoi compiti sono vastissimi in quanto spaziano dalla approvazione dello stadio alla proposta dei minimi di ammissione; dalla approvazione delle iscrizioni dei singoli atleti alla formazione dei gruppi di qualificazione e relativi minimi; dalla definizione del programma-orario alla preparazione del materiale informativo, e così via.

I contatti del Delegato Tecnico con il Giudice-organizzatore sono quindi molto frequenti ed importanti nel periodo di tempo che precede la manifestazione vera e propria.

Analogo al Delegato Tecnico è il Rappresentante della IAAF (o della EAA). Viene designato per le manifestazioni organizzate dalla IAAF (o della EAA) per le quali non si ritenga necessaria la designazione del Delegato Tecnico: è il caso, ad esempio, degli Incontri internazionali ad invito della IAAF e/o della EAA. In tale situazione, normalmente il Rappresentante della IAAF assume anche la funzione di Delegato Medico.

E', inoltre, consuetudine della IAAF nominare un proprio Rappresentante anche per quelle manifestazioni di particolare rilievo organizzate da Associazioni continentali o di un'Area regionale (ad esempio, Campionati Europei, Giochi Asiatici, Giochi del Mediterraneo, ecc.): in questi casi il Rappresentante della IAAF ha, però, principalmente compiti di rappresentanza ufficiale piuttosto che di intervento operativo vero e proprio.

Per quanto a mia conoscenza, si è cominciato ad ipotizzare la necessità dell'Ufficiale Tecnico Internazionale alla fine degli anni settanta quando il già ricordato Sir, in occasione della Finale di Coppa

Europa di Torino nel '79 nella quale era Delegato Tecnico e Presidente della Giuria d'Appello, dispose che, a rotazione, i componenti della Giuria stessa fossero presenti nelle adiacenze delle pedane dei concorsi ed assistessero, da vicino e senza interferire, allo svolgersi delle singole gare.

Credo di poter affermare che tale idea ha trovato sempre maggiori sostenitori in campo internazionale dopo i Giochi Olimpici di Mosca del 1980: ricordo una serie di articoli a firma del Dr. Wiecezisk, pubblicati sulla rivista della Federazione di atletica leggera della Repubblica Democratica Tedesca, in cui si affermava tale esigenza con una dettagliata analisi di quanto avveniva in altri sport nei quali l'internazionalizzazione delle Giurie era un fatto consolidato da molto tempo.

Questa idea si concretizzava al Congresso IAAF di Los Angeles e dall'aprile 1985 entrava ufficialmente in vigore la «figura» dell'Ufficiale Tecnico Internazionale.

Il numero limitato di Ufficiali Tecnici Internazionali normalmente designato è ovviamente dovuto alla necessità di contenere i costi di tali designazioni gravanti a carico degli organizzatori di una manifestazione internazionale. Ciononostante rappresenta, a mio modestissimo avviso, un fatto comunque importante e significativo.

Utilizzato dapprima in modo abbastanza «timido» e sicuramente a scopo sperimentale, l'Ufficiale Tecnico Internazionale ha ora acquisito una sua immagine precisa sancita con la creazione di un albo internazionale della IAAF simile a quello già esistente per i Giudici di marcia e con una modifica al Regolamento Tecnico Internazionale apportata dal Congresso IAAF di Stoccarda nel 1986, che gli attribuisce importanti incombenze che erano sino ad allora competenza della Giuria d'Appello.

Intendo riferirmi, in particolare, al diritto/dovere di intervenire presso l'Arbitro di una qualunque gara con opportuni suggerimenti per assicurare il pieno rispetto delle regole tecniche e per evitare errori. Questo diritto/dovere rimane, in-

fatti, compito della Giuria d'Appello solamente in quelle manifestazioni internazionali per le quali non sono stati designati gli Ufficiali Tecnici Internazionali.

Infine, il discorso relativo alla Giuria d'Appello deve essere affrontato partendo dalla modifica alla Regola 111 apportata dopo il Congresso di Stoccarda (1986); come è già stato ricordato, i compiti della Giuria d'Appello nelle manifestazioni internazionali variano a seconda della designazione o meno degli Ufficiali Tecnici Internazionali.

In pratica quindi, la Giuria d'Appello si occupa esclusivamente dell'esame dei reclami e delle decisioni conseguenti con in più il compito, solo quando non sono stati designati gli Ufficiali Tecnici Internazionali, di sorvegliare lo svolgimento delle competizioni e l'operato delle giurie, intervenendo con opportuni suggerimenti agli arbitri ai sensi della Regola 109 § 4.

Per quanto concerne i giudici italiani operanti nelle manifestazioni internazionali che si svolgono in Italia, è da ricordare che, quando designato, l'Ufficiale Tecnico è presente nelle diverse giurie con un compito di supervisione e di assistenza all'arbitro in caso di necessità.

La presenza delle varie «figure» internazionali operanti nelle manifestazioni internazionali nulla sottrae alla piena ed esclusiva responsabilità arbitrale di giudizio delle giurie e dei giudici nazionali operanti, ai quali rimane la piena responsabilità operativa e decisionale.

5.3 I Servizi

A conclusione di queste poche note relative alle mansioni operative alle quali può essere chiamato il giudice operante in relazione alla tipologia delle manifestazioni di atletica leggera, vorrei richiamare brevemente l'attenzione su alcuni importanti servizi che il Gruppo Giudici Gare è ormai tenuto ad organizzare e gestire in particolari tipi di manifestazioni.

Si tratta, molto spesso, di servizi che,

nati inizialmente per soddisfare esigenze tipiche delle grandi manifestazioni di tipo internazionale, sono stati considerati necessari ed adottati anche per le manifestazioni nazionali di grande livello.

Per completezza di informazione può essere, quindi, opportuno citare in questa sede almeno i servizi più importanti e le caratteristiche più rilevanti.

5.3.1 La «Riunione Tecnica»

Scopo fondamentale della «Riunione Tecnica» è di costituire un momento di incontro, prima dell'inizio della manifestazione stessa, dei Rappresentanti di tutti i partecipanti ad una manifestazione di atletica leggera, per definire i dettagli tecnici relativi alla stessa.

Essa non è codificata da nessuna regola specifica del Regolamento Tecnico Internazionale, salvo qualche accenno molto generico (vedi, ad esempio, la Regola 140 § 2 e § 4), quando questa regola precisa che «accordi particolari possono essere presi di comune accordo tra i partecipanti».

La ragione di questa mancata ufficializzazione può essere ravvisata nel fatto che tale Riunione non è strettamente necessaria per tutte le manifestazioni di atletica leggera e nel fatto che è difficile codificare tutte le situazioni che possono verificarsi nel corso di tale Riunione.

La «Riunione Tecnica» è, invece, sempre prevista dai Regolamenti specifici di tutte le manifestazioni internazionali organizzate nell'ambito della IAAF e della EAA e, vista la sua utilità, è diventata abbastanza frequente anche per le manifestazioni nazionali di grosso livello, soprattutto per i Campionati di Società.

Si è detto che scopo della Riunione Tecnica è di costituire un momento di incontro tra i rappresentanti dei partecipanti: la sua organizzazione è, quindi, in funzione del tipo di manifestazione alla quale ci si riferisce e del numero ed importanza degli argomenti che, di conseguenza, si debbono definire in tale sede.

La Riunione Tecnica rientra, quindi, nelle competenze del «Giudice-

organizzatore» e, più specificamente, nei compiti del Delegato Tecnico.

In relazione alle finalità di queste note, può essere sufficiente ricordare quanto segue:

— la Riunione Tecnica deve essere convocata con sufficiente anticipo rispetto all'inizio delle gare della manifestazione;

— ad essa debbono essere invitati i rappresentanti di tutti i partecipanti, siano essi iscritti a titolo individuale che di squadra;

— deve essere diretta da un membro del Comitato Organizzatore o dal Delegato Tecnico (o dal Presidente della Giuria d'Appello, in relazione al tipo di manifestazione), con la partecipazione delle altre «figure» internazionali o nazionali, quando designate;

— deve svolgersi sulla base di un apposito «Ordine del Giorno»;

— ad essa è opportuno partecipino tutti gli Arbitri ed i Capi servizio che lavoreranno nella manifestazione.

In relazione al tipo di manifestazione, l'ordine del giorno della Riunione Tecnica comprende normalmente tutti od alcuni dei seguenti argomenti:

- Programma-orario;
- Lista dei concorrenti;
- Formazione delle squadre;
- Conferma delle iscrizioni;
- Modalità di controllo degli atleti;
- Controllo antidoping;
- Controllo del sesso;
- Esame ed approvazione del Dispositivo Tecnico specifico della manifestazione;
- Definizione della successione delle altezze nei salti in elevazione;
- Definizione dei turni di qualificazione;
- Definizione delle modalità di passaggio ai turni successivi;
- Assegnazione delle corsie;
- Definizione dei punteggi e delle classifiche di squadra;
- Istruzioni particolari per le cerimonie ufficiali previste.

Come si può rilevare, gli argomenti hanno normalmente un carattere «derogante» e «normativo» rispetto alle nor-

me del Regolamento Tecnico Internazionale, nel senso che durante la Riunione Tecnica occorre definire tutti quegli aspetti tecnici della manifestazione che non sono specificati dal Regolamento Tecnico Internazionale o che il Regolamento Tecnico Internazionale prevede debbano essere concordati specificamente da tutti i partecipanti alla manifestazione stessa.

Da queste considerazioni si può affermare che *scopo fondamentale della Riunione Tecnica è quello di integrare e completare*, con la partecipazione ed il conseguente accordo di tutti i partecipanti, *il regolamento della manifestazione*.

Per questi motivi, la Riunione Tecnica deve essere co-ordinata da un Membro del Comitato Organizzatore e l'ordine del giorno deve essere concordato con il Delegato Tecnico, al quale compete la responsabilità delle decisioni definitive, affinché tutto quanto deciso nel corso della Riunione Tecnica rispetti sempre lo spirito del Regolamento specifico della manifestazione ed il dettato del Regolamento Tecnico Internazionale e trovi puntuale applicazione nel corso della manifestazione stessa.

5.3.2 Il «controllo anti-doping»

E' questo un argomento di particolare delicatezza e di grande importanza che, riservato inizialmente alle grandi manifestazioni internazionali, assume oggi un aspetto di «quotidianità» anche nelle manifestazioni nazionali.

Vale la pena di considerare il significato delle modifiche che il Congresso della IAAF di Roma 1987 ha apportato al Regolamento Tecnico Internazionale e che sono entrate in vigore quest'anno: è fatto obbligo alle Federazioni nazionali che desiderino mantenere l'affiliazione alla IAAF di inserire nei propri Statuti una clausola che consenta l'effettuazione di controlli anti-doping a carico dei propri atleti anche al di fuori delle competizioni e che consenta alla IAAF di effettuare direttamente, ed a proprio insindacabile

giudizio, controlli anti-doping in occasione dei Campionati nazionali di una Federazione membro della IAAF.

Indubbiamente, il controllo anti-doping, che sinora era previsto obbligatoriamente solo nelle grandi manifestazioni internazionali del tipo dei Giochi Olimpici, Campionati Mondiali e simili e nei Campionati nazionali delle Federazioni più sensibili a questo problema, diventa ora un avvenimento molto più frequente anche in campo nazionale.

Il compito del giudice assume quindi una maggiore importanza. In effetti, sino al recente passato, al giudice si richiedeva sostanzialmente di fornire una collaborazione al Delegato Medico della manifestazione internazionale o di qualche Campionato nazionale.

Al Giudice-organizzatore si richiedeva, cioè, di collaborare per l'organizzazione dei locali e delle attrezzature necessarie, di predisporre le relative istruzioni e di fornire un servizio che si sostanziasse nel compito di trasmettere all'atleta interessato il modulo di invito e di accompagnare l'atleta nei locali del controllo anti-doping.

L'introduzione delle predette innovazioni regolamentari e la volontà di intensificare i propri controlli anti-doping, chiaramente espressa dalla Federazione Italiana di atletica leggera con largo anticipo rispetto alle innovazioni apportate in tal senso al Regolamento Tecnico Internazionale, debbono costituire per il Gruppo Giudici Gare un momento di riflessione e di rivalutazione del proprio ruolo in questo campo.

Stante infatti il maggior numero di manifestazioni per le quali verrà disposto il controllo antidoping, il giudice potrebbe anche assumere il compito equivalente a quello del Delegato Medico, con la responsabilità, cioè, di effettuare il controllo vero e proprio: dal sorteggio degli atleti al prelievo ed all'invio al laboratorio dei campioni prelevati nel corso del controllo stesso.

E' una ipotesi a mio avviso estremamente qualificante per il Gruppo Giudici Gare: mi auguro che possa trovare pratica applicazione.

5.3.3 Il «controllo del sesso»

Il controllo del sesso è previsto dal Regolamento Tecnico Internazionale per l'ammissione delle atlete alle gare internazionali e deve essere effettuato da tutte le atlete che non siano già state sottoposte a questo controllo in occasione di altre manifestazioni.

Viene, quindi, effettuato solo in un numero limitato di manifestazioni e la responsabilità della sua esecuzione è del Comitato organizzatore che deve predisporre i locali necessari ed il relativo servizio medico specialistico.

In questo settore, il Giudice-organizzatore deve provvedere solamente alla organizzazione dei locali e del servizio e ad informare i partecipanti in merito agli orari e modalità di effettuazione del controllo stesso.

Poiché tale controllo (relativamente alle sole atlete che non lo hanno mai effettuato) deve essere fatto prima dell'inizio della manifestazione, dovrà essere cura del Giudice-organizzatore verificare che tutte le atlete in causa abbiano effettuato il controllo con esito positivo, prima di ammetterle a partecipare alle singole gare della manifestazione.

6. Il Giudizio

Vorrei dedicare qualche considerazione alle caratteristiche peculiari del «giudizio» che l'arbitro esprime in campo durante la sua attività.

Si è già accennato al fatto che l'atletica leggera utilizza un alto numero di giudici. Si è pure osservato che questa peculiarità comporta in sostanza un giudizio «collegiale».

L'atletica leggera è, di fatto, uno sport che utilizza diverse metodologie che rendono assolutamente indiscutibili molti dei giudizi espressi, con una «obiettività» difficilmente riscontrabile in altri sport.

Ne consegue, come si è già sottolineato, che il giudice diventa di fatto un «collaboratore» dell'atleta, non una sua controparte.

6.1 La «collegialità» del giudizio

Si è detto che in atletica leggera il giudizio è un giudizio «collegiale».

Intendo dire che, al contrario di sport nei quali opera un unico arbitro, in atletica leggera, per ogni singola gara del programma, opera una giuria composta da più giudici aventi compiti operativi e responsabilità decisionali diverse; anche se ogni decisione finale spetta all'arbitro è vero comunque che l'affiatamento tra i giudici di una singola giuria consente, in casi di incertezza, un pur breve ma importante consulto. Consente, cioè, una decisione collegiale.

Normalmente, una giuria, qualunque sia la gara che le è affidata, ha una composizione che si può così sintetizzare:

- un arbitro,
- uno (o due) Primo Giudice,
- uno o più segretari,
- un numero variabile di giudici con compiti esecutivi.

I compiti decisionali sono fondamentalmente delegati al Primo Giudice per quanto concerne la validità e la misurazione delle prove dei concorsi e la conduzione pratica della gara, mentre all'arbitro competono le più ampie responsabilità decisionali complessive essendo egli l'unico, ad esempio, autorizzato a decidere i piazzamenti, a concedere una prova supplementare, a squalificare un atleta, a disporre la ripetizione di una gara, a rispondere in prima istanza ad un reclamo. Occorre, quindi, che esista un affiatamento tra questi due giudici e, in senso più lato, con gli altri componenti la giuria per rendere possibile in modo discreto, alle volte con una semplice occhiata od un cenno concordato, una consultazione nei casi di dubbio.

Mi piace ricordare che anche il Regolamento Tecnico Internazionale prevede il concetto della consultazione, quando riconosce all'arbitro il diritto di consultarsi con la Giuria d'Appello in casi particolarmente delicati prima di prendere una decisione in materia di reclami.

358 In ultima analisi, anche la stessa deci-

sione definitiva assunta dalla Giuria d'Appello è la sintesi di una collegialità di pareri espressi, in merito all'eventuale reclamo, dai suoi componenti e dall'arbitro interessato.

6.2 L'«obiettività» del giudizio

Si è detto che in atletica leggera il giudizio è fondamentalmente un giudizio «obiettivo». A differenza di molti altri sport, in atletica leggera l'arbitro ha la possibilità di giudicare spesso sulla base di elementi probatori certi. L'asticella dei salti in elevazione, la plastilina dei salti in estensione, il photofinish per le corse, sono un chiaro esempio di quanto intendo dire parlando di giudizio «obiettivo». In altre situazioni, come ad esempio per i lanci da pedane circolari, sopperisce l'affiatamento e la collegialità dei giudici che controllano la pedana stessa. In altre situazioni ancora, come ad esempio per il controllo degli ostacoli o delle zone di cambio, sopperisce l'alto numero di giudici utilizzati, ognuno dei quali opera controllando un settore limitato. La ricerca di metodologie di verifica quanto più «obiettive» porta il Regolamento Tecnico Internazionale a sancire ed a sollecitare l'uso della videoregistrazione per avere, ovviamente al momento solo nelle manifestazioni più importanti, l'ausilio di una documentazione certa.

Sicuramente, nel prossimo futuro l'uso di questo sistema andrà diffondendosi ulteriormente.

Per meglio comprendere la filosofia ed il valore del «giudizio» espresso dal giudice di atletica leggera, deve essere anche sottolineato che in tutte le manifestazioni di atletica leggera, indipendentemente dalla loro importanza, il Regolamento Tecnico prevede la nomina di una Giuria d'Appello il cui compito precipuo è l'esame, in seconda istanza, dei reclami.

In altre parole, l'atletica leggera ammette la possibilità di discutere e riesaminare seduta stante le decisioni arbitrali se, avverso le stesse, viene presentato reclamo. Mi si consenta, inoltre, di ricor-

dare che in atletica leggera è consentito ad un atleta, il cui diritto a partecipare ad una gara sia dubbio, di parteciparvi «sub-judice».

Sono certamente caratteristiche positive e comuni, per quanto a mia conoscenza, a pochi altri sports.

Per completezza d'informazione occorre, comunque, rilevare che anche nel nostro sport esiste il problema dell'interpretazione della regola e di ciò avremo modo di parlare ampiamente nella seconda parte di queste note.

Altrettanto è doveroso notare che anche nel nostro sport esistono alcune aree che sono tuttora legate al giudizio totalmente «soggettivo» del giudice. Queste riguardano, in particolare, i compiti del Giudice di marcia e del Giudice di partenza anche se, a proposito di questi ultimi, è da ritenere che le ricerche in atto porteranno in tempi relativamente brevi alla realizzazione di strumenti di controllo delle partenze di sicura affidabilità.

7. L'atteggiamento del giudice

7.1 L'atteggiamento in generale

Corollario importante al concetto di giudizio collegiale ed obiettivo precedentemente evidenziato è l'atteggiamento del giudice, intendendo qui riferirmi al modo complessivo di comportamento del giudice tanto nel momento del servizio che fuori dal campo nei confronti di tutti i terzi, siano essi i colleghi, gli atleti, i dirigenti o i tecnici, i giornalisti, ecc..

L'atteggiamento del giudice è, a mio avviso, direttamente collegato alla formazione da lui ricevuta ed al suo modo di interpretare la funzione del giudice.

Il primo aspetto che desidero sottolineare in questo contesto è un aspetto di carattere mentale che è a monte del lavoro di giudice vero e proprio, ma dal quale derivano successivamente tutti gli altri atteggiamenti.

Il giudice deve accettare a priori e con

assoluta convinzione il principio che oggi egli è una delle componenti del movimento dell'atletica leggera; pur trattandosi di una componente importante e necessaria, essa non è la sola. Il giudice deve essere convinto, senza alcuna riserva, che il protagonista principale dell'atletica leggera è l'atleta, intorno al quale ruotano e per il quale lavorano tutte le altre componenti, giudici compresi.

Occorre quindi avvicinarsi all'attività di giudice con spirito di collaborazione totale.

In questo contesto, credo si debba vivamente raccomandare al giudice di lasciare fuori dal campo le proprie preoccupazioni od insoddisfazioni personali. A parte il benefico effetto di alcune ore trascorse in relax, essere capace di lasciare fuori dal campo le proprie insoddisfazioni personali consente al giudice di evitare quei comportamenti, solo apparentemente poco importanti, che tanto assomigliano al famoso «Lei non sa chi sono io».

Come già è stato opportunamente e correttamente rilevato dall'amico Verda, rientra sicuramente in quest'ottica l'invito da lui rivolto ai giudici di presentarsi in campo puntualmente, in divisa o con un abbigliamento corretto. E' un invito che deve essere accettato da tutti in quanto contribuisce in modo diretto all'aumento di prestigio del Gruppo Giudici Gare.

Se è vero che è un diritto fondamentale del giudice pretendere il rispetto e la considerazione delle altre componenti del movimento atletico, è altrettanto vero che un comportamento corretto e disponibile del giudice contribuisce in modo determinante ad ottenerlo.

Un altro aspetto importante dell'atteggiamento del giudice, sia egli operante in una giuria in campo che in qualunque altro servizio, è la serenità. Soprattutto serenità di giudizio, che consente di prendere con correttezza le decisioni più appropriate anche nelle situazioni più delicate, ma anche serenità d'animo. La conoscenza del regolamento, la capacità di applicarlo correttamente, il confronto con le opinioni dei colleghi, la partecipazione attiva ai seminari e convegni, unitamente

alla frequente presenza in campo, contribuiscono a dare al giudice questa serenità.

Il Regolamento Tecnico Internazionale raccomanda di tenere quanto più possibile il campo libero da persone non operanti. Questo invito è, purtroppo, troppo spesso disatteso in primis dallo stesso giudice che, invece, dovrebbe essere il primo a dare l'esempio. Mi viene spontaneo «malignare» che questo malvezzo è più evidente nelle occasioni nelle quali è presente la televisione.

Infine, riprendendo e sposando pienamente le già citate considerazioni di Sir, vorrei criticare l'atteggiamento del giudice che, conseguita una qualifica di livello nazionale, trascura di prestare servizio in gare da lui ritenute di «minore» importanza e, quindi, non consone al «rango» raggiunto o che non accetta di operare in un ruolo diverso. Si tratta di un atteggiamento che pare essere abbastanza frequente e che è errato non fosse altro che per due semplici ragioni: perché così facendo preclude a sé stesso la possibilità di tenersi allenato e, soprattutto, perché rifiuta di trasmettere ad altri le proprie esperienze.

7.2 Il giudice e l'atleta

Ho premesso che ritengo indispensabile che il giudice consideri che tutto il movimento dell'atletica leggera ruota attorno all'atleta. Il rapporto giudice/atleta è costante ed inizia ben prima della gara vera e propria, anche se è vero che in campo esso è più diretto e continuo.

Nella stessa fase organizzativa, alla quale auspico una fattiva partecipazione del giudice, il Giudice-organizzatore può dimostrare la sua considerazione verso l'atleta. Ciò si estrinseca nella preoccupazione di redigere un orario che, oltre ai tempi di recupero previsti dal Regolamento Tecnico Internazionale, rispetti, per quanto possibile, le esigenze di viaggio tanto per l'arrivo che per il rientro degli atleti. Alle volte, una manifestazione

che si concluda anche solo con qualche decina di minuti di anticipo può consentire ad un atleta di utilizzare un mezzo di trasporto più conveniente e rientrare in sede con molte ore di anticipo.

Il rispetto del programma-orario si inserisce in questo discorso e la manifestazione che inizia e si conclude in orario è un servizio che il giudice rende all'atleta.

Le giurie che entrano in campo a tempo opportuno e al completo, le giurie che operano senza distrazioni e perdite di tempo, la direzione di campo che predispone il campo di gara con precisione e completezza, dimostrano considerazione e rispetto per gli atleti e, quando presente, anche per il pubblico.

In sede organizzativa, il rispetto dovuto all'atleta si manifesta nella preoccupazione anche di fornirgli la necessaria assistenza con opportune informazioni sulle formalità da espletare, sul luogo di gara, su come raggiungerlo e sulle possibilità di soggiornare nella città sede della manifestazione e, quando ciò sia dovuto in relazione al tipo di manifestazione, nell'offrirgli un soggiorno appropriato e i necessari mezzi di trasporto e di allenamento.

Ovviamente, il rapporto giudice/atleta più importante e diretto si concretizza sul campo ed inizia con la conferma delle iscrizioni e con il servizio dell'addetto ai concorrenti per continuare poi durante ogni singola gara. Non è certamente possibile catalogare tutto l'aiuto che il giudice può fornire all'atleta in questi momenti, ma l'esperienza insegna che molto può essere fatto per snellire, nel pieno rispetto dei regolamenti, questa fase di controllo iniziale che gli atleti considerano pur sempre una apparente pastoia burocratica, quando non, addirittura, una perdita di tempo e di concentrazione.

E' anche importante che il giudice consideri la diversità di esperienza di un atleta del settore giovanile rispetto ad un atleta più anziano. Premetto e ribadisco che le norme del Regolamento Tecnico Internazionale debbono essere rispettate e fatte rispettare senza eccezione alcu-

na da qualunque atleta. Due false partenze o l'irregolare superamento di un ostacolo comportano sempre la squalifica dell'atleta, sia egli un cadetto o un campione del mondo. Credo, però, che il giudice intelligente debba essere prodigo di suggerimenti all'atleta del settore giovanile nelle fasi di preparazione della gara, aiutandolo ad evitare errori e contribuendo così ad aumentarne l'esperienza e il senso di stima verso il giudice.

Il giudice deve sapersi comportare adattandosi al tipo ed all'importanza della manifestazione in cui opera: lo stesso comportamento che ho enfatizzato nei confronti di un atleta del settore giovanile diventerebbe, a mio parere, assolutamente criticabile nei confronti di un atleta di livello in una gara significativa quale, ad esempio, un campionato assoluto. E' vero che ogni atleta gareggia per vincere o per migliorarsi, ma ho motivo di ritenere che diversa sia la concentrazione del giovane atleta e dell'atleta del settore assoluto per cui, mentre il suggerimento dato al cadetto alla partenza di una corsa è un intervento utile e formativo, lo stesso intervento nei confronti del senior, oltre che non necessario, può rappresentare un fattore di disturbo nella concentrazione che l'atleta va ricercando in sé stesso da ben prima dell'inizio della gara.

Il giudice petulante proteso alla ricerca dell'autografo o della conversazione a tutti i costi con l'atleta di grido, prima della gara o nella fase di riscaldamento pre-gara, dimostra di non aver compreso l'essenza del proprio compito.

Saper rispettare la concentrazione dell'atleta in funzione della sua età, della sua esperienza e del tipo di manifestazione è un dovere del giudice ma è, anche e soprattutto, un modo intelligente di comportarsi che accresce, a lungo andare, la stima dell'atleta verso il giudice stesso.

L'accrescimento della stima dell'atleta nei confronti del giudice è un obiettivo che deve essere perseguito con ferma volontà in quanto è un modo perché il giudice possa, a sua volta, pretendere ed ottenere la collaborazione dell'atleta.

7.3 Il giudice ed il tecnico

Particolare attenzione credo si debba riservare ai rapporti che, ruotando attorno all'atleta, intercorrono tra il giudice ed i tecnici che dell'atleta sono il primo consigliere ed amico.

Al di là dei rapporti istituzionali dei vertici dei due settori nell'ambito federale, quelli che vorrei qui esaminare sono i rapporti diretti durante le manifestazioni.

Il giudice deve tenere in considerazione il fatto che il tecnico, sia esso federale o societario, identifica i propri interessi ed i propri successi con quelli dell'atleta ed è pertanto comprensibile che, agli occhi del giudice, la contestazione del tecnico sia spesso ritenuta di parte.

E' innegabile che, spesso, il tecnico tende ad imporre il proprio punto di vista rivelando, alle volte, scarsa conoscenza del Regolamento Tecnico Internazionale o del regolamento della manifestazione, quando addirittura non cerchi di interpretarlo a modo proprio.

Molto spesso il tecnico assume comportamenti in contrasto con lo stesso Regolamento, soprattutto in materia di assistenza agli atleti e respinge l'intervento del giudice, in questo senso ritenendolo, a torto, generato da scarsa comprensione del giudice verso l'atleta.

Se si vuole migliorare questo stato di cose è indispensabile che si perseguino strade nuove che spezzino un cerchio vizioso, sterile ed improduttivo. Simili situazioni di stallo possono essere risolte solo a condizione che si compiano dei passi avanti da parte di entrambe le componenti ed il mio invito è che i giudici si sforzino, ogni qual volta ciò sia possibile (leggi ogni qualvolta incontrino il tecnico che accetta un dialogo costruttivo), di fornire pacati ma precisi chiarimenti.

Questo vale, in particolar modo, per le due circostanze nelle quali è costante il contatto fra giudici e tecnici e/o dirigenti: l'iscrizione sul campo e/o la conferma iscrizioni ed il reclamo. Il giudice è tenuto a pretendere l'applicazione del Regolamento, non soltanto quello Tecnico, ma anche e soprattutto quello specifico della singola manifestazione. E' vero che

l'applicazione di un qualunque regolamento prevede l'uso del buon senso, ma questo discorso non può essere estremizzato al punto da pretendere un'applicazione distorta o una mancata applicazione da parte del giudice.

In questo campo, le problematiche maggiori derivano dalla formulazione dei regolamenti specifici delle singole manifestazioni che, occorre ammetterlo, sono spesso lacunosi.

A livello propositivo, si deve quindi auspicare un più frequente contatto ed un maggiore scambio di informazioni al vertice federale dei due settori, in modo che il Gruppo Giudici Gare possa portare il contributo della propria esperienza sin dalla formulazione iniziale dei suddetti regolamenti mentre, a livello periferico, occorre favorire una maggiore frequentazione degli uni ai convegni organizzati dagli altri, prendendo esempio da quelle regioni dove già da tempo fervono iniziative di questo tipo.

Per quanto riguarda, invece, l'eventuale reclamo, è opportuno ricordare tanto al giudice quanto al tecnico e/o al dirigente che spesso è sufficiente esaminare con pacatezza e serenità il problema per risolverlo senza la necessità di reclami ufficiali. E' avvenuto, inutile nascondere, che le parti si siano spesso accusate di reciproca incomprensione e che, come sempre in questi casi, sia impossibile, se non sterile, volere individuare chi abbia avuto il torto di estremizzare il discorso.

L'invito al giudice è di tenere sempre presente che l'unico interesse da salvaguardare è quello dell'atleta e che al tecnico occorre fornire le spiegazioni ed i necessari chiarimenti in merito alle disposizioni federali e regolamentari la cui conoscenza è spesso abbastanza lacunosa.

7.4 Il giudice e i mass media

Particolare importanza sta assumendo, con l'aumentare delle manifestazioni di grande risonanza, il rapporto del giudi-

ce con i rappresentanti della stampa scritta e parlata.

Nell'ambito privato e personale, il giudice, in quanto cittadino, è libero di assumere qualunque iniziativa, compresa quella, ovviamente, di mantenere un rapporto personale con la stampa anche se deve essere ricordato che, in quanto affiliato ad una Federazione, non devono mai essere dimenticati gli impegni assunti con l'affiliazione alla stessa. Si tratta comunque di azioni che, coinvolgendo la sfera privata del cittadino, esulano dal contesto di questo nostro discorso.

Diverso e più importante è, invece, il rapporto istituzionale che il giudice deve mantenere con la stampa quando egli riveste incarichi di giudice-organizzatore.

Il Direttore di riunione, ad esempio, ha la responsabilità di organizzare un servizio di informazione rivolto ai giornalisti ed ai radiotelecronisti presenti alla manifestazione, onde fornire loro tutte le informazioni tecniche.

Sintetizzando, il giudice-organizzatore deve:

- prima della manifestazione, predisporre un dossier contenente tutti i dati relativi ai partecipanti ed alle principali regole della manifestazione;

- dopo l'eventuale riunione tecnica, fornire tutte le informazioni relative alle decisioni prese nonché le liste di partenza definitive;

- durante la manifestazione, organizzare nel modo più efficiente possibile la trasmissione immediata di tutti i fogli-gara e dei risultati;

- dopo la manifestazione, distribuire il dossier completo dei risultati.

Come sempre quando si tratta di compiti relativi alle mansioni del giudice-organizzatore, si possono fornire solo indicazioni di carattere generale in relazione al tipo di manifestazione. Abbiamo vissuto manifestazioni per le quali era stato organizzato un centro stampa vero e proprio ed è allora evidente che, in primo luogo, occorre organizzare una collaborazione diretta con i responsabili del centro, ai quali devono essere forniti i

dati per la loro successiva trasmissione ai giornalisti.

Sono fermamente convinto che questo discorso debba essere preso a spunto per contestare una mentalità purtroppo diffusa, secondo la quale certe iniziative od azioni sono riservate solamente a manifestazioni importanti. Mi permetto di sostenere che una simile affermazione è, in realtà, troppo spesso un comodo alibi per non fare. E' ovvio che, in relazione al tipo di manifestazione ed al numero di rappresentanti della stampa presenti, diverse saranno le metodologie di trasmissione e la quantità delle informazioni trasmesse; essenziale è accettare il principio che l'informazione deve sempre essere trasmessa con la maggiore dovizia, accuratezza e rapidità possibili.

Anche nella più modesta manifestazione di atletica leggera regionale, il Giudice-organizzatore dovrebbe preoccuparsi di verificare se vi sono giornalisti presenti ed assisterli. Qualunque giornale, anche il più modesto giornale di provincia, che dedichi un trafiletto ad una manifestazione di atletica leggera rende un utile servizio alla diffusione del nostro sport.

E lo stesso discorso, ovviamente, vale anche per le radio e le televisioni locali.

Esiste, infine, un altro tipo di rapporto più generale con la stampa che, però, riguarda il Gruppo Giudici Gare nel suo complesso e non il singolo giudice: constatato che da sempre il Gruppo Giudici Gare non mantiene rapporti diretti ed istituzionali con la stampa. Intendo dire che la vita, l'attività e le problematiche del Gruppo Giudici Gare sono poco note all'opinione pubblica proprio in conseguenza di un mancato rapporto informativo continuo con la stampa comprese, e questo è indubbiamente grave, le stesse pubblicazioni federali.

Ci si lamenta spesso delle difficoltà di promozione dell'attività del Gruppo Giudici Gare e delle difficoltà di reclutamento dei nuovi giudici: occorrerà valutare l'aiuto che la presenza coordinata e continua di informazioni in merito all'attività del Gruppo Giudici Gare potrebbe fornire a questo scopo.

Parte seconda

8. Il Regolamento

In ogni sport, la presenza dell'arbitro è indispensabile per garantire il rispetto delle regole ed è, quindi, almeno lapalissiano dire che il giudice deve conoscere il Regolamento.

In atletica leggera, molto spesso l'attenzione, parlando di regolamento, è concentrata sul Regolamento Tecnico Internazionale che è lo strumento fondamentale per esprimere un giudizio tecnicamente corretto. Non bisogna dimenticare, però, che per tutte le manifestazioni di atletica, siano esse nazionali che internazionali, esiste un Regolamento specifico della singola manifestazione.

Il giudice deve conoscere entrambi i Regolamenti se vuole essere in grado di operare in modo corretto.

Sintetizzando, si può dire che il Regolamento Tecnico Internazionale contiene le norme specifiche e molte definizioni di carattere generale valide per tutte le manifestazioni.

Il Regolamento della singola manifestazione contiene, invece, le normative specifiche che debbono trovare applicazione nella manifestazione alla quale si riferisce. Contiene, soprattutto, quelle norme che derogano dal Regolamento Tecnico Internazionale e deve essere soprattutto noto al Giudice-organizzatore, in quanto le disposizioni che esso contiene servono normalmente per predisporre la manifestazione e verranno trasmesse dal Giudice-organizzatore agli arbitri delle diverse giurie e servizi operanti per le parti di rispettiva competenza.

8.1 Il Regolamento specifico della manifestazione

Per meglio comprendere questo aspetto, sarà opportuno fare qualche esempio pratico confrontando le eccezioni di un regolamento specifico con le corrispondenti norme del Regolamento Tecnico Internazionale.

Un regolamento specifico comprende sia norme di carattere generale organizzativo e logistico sia norme tecniche e sono ovviamente quest'ultime, in quanto di competenza del giudice, che prenderemo in esame.

Si è detto che le norme tecniche di un regolamento specifico sono normalmente «norme deroganti» nel senso che introducono, per quella singola e specifica manifestazione, eccezioni o deroghe alle regole tecniche. E' utile ricordare che un regolamento specifico comprende sempre una clausola del tipo «Per quanto non espressamente previsto vigono le norme del RTI» o altre di analogo significato.

Tipico esempio di clausola limitativa o derogante, comune a tutti i regolamenti, è il «programma tecnico della manifestazione» che indica quali sono le gare che si svolgeranno in quella manifestazione: è ovvio che in un meeting si preveda la possibilità di effettuare solo una parte delle gare del programma di atletica leggera.

Altro esempio è rappresentato dalla clausola «nel corso della manifestazione un atleta può partecipare ad un massimo di due gare, staffetta compresa». E' evidentemente una clausola specifica ma vincolante per quella manifestazione, dettata verosimilmente da particolari esigenze quali, ad esempio, indurre una Società sportiva ad utilizzare un maggior numero di atleti o affaticare meno gli atleti. In contrapposizione, il Regolamento Tecnico Internazionale non prevede nessuna limitazione simile e, quindi, un atleta potrebbe partecipare a quante singole gare del programma volesse, con l'unica limitazione delle incompatibilità d'orario (e della fatica). Anzi, il regolamento tende a rendere possibile la partecipazione contemporanea a due gare con le possibilità di spostare l'ordine di gara offerte dalla Regola 140.

Un ulteriore chiaro esempio di clausola tipica di un regolamento specifico è rappresentato dai minimi di iscrizione: è ovviamente una clausola che tende a limitare il numero di atleti autorizzati a partecipare ad una manifestazione (nor-

malmente di prestigio) fissando, per essere ammessi a gareggiare in una qualunque gara del programma, una prestazione minima ed il periodo di tempo nel quale tale prestazione deve essere conseguita per essere accettata. Si noti che clausole di questo genere non vengono usate solo per manifestazioni nazionali, ma sono comuni anche, e soprattutto, a manifestazioni quali i Giochi Olimpici ed i Campionati mondiali.

In contrapposizione, nel Regolamento Tecnico Internazionale non esiste nessuna Regola che preveda simili limitazioni.

Per le manifestazioni nazionali, la possibilità di introdurre «deroghe» nei regolamenti specifici trova, è il caso di sottolinearlo, un limite logico nella necessità di far approvare i regolamenti stessi da parte dei competenti Organi federali.

Gli esempi di questo genere sono numerosissimi, ma credo che quelli citati siano sufficienti per chiarire il concetto e per ribadire che il Delegato Tecnico, i membri della Giuria d'Appello ed il Direttore di riunione di una manifestazione debbono essere a conoscenza dell'esistenza di queste regole specifiche se vogliono essere in grado di organizzare e dirigere correttamente la manifestazione della quale sono responsabili. E' altrettanto evidente che la Direzione di riunione trasferirà alle singole giurie e servizi operanti le norme del regolamento specifico per la parte di loro competenza.

8.2 Il Regolamento Tecnico Internazionale

«Identiche condizioni per tutti gli atleti»: è un assioma fondamentale in qualunque sport ed è una condizione indispensabile per rendere fra loro omogenee, e quindi confrontabili, le prestazioni sportive conseguite da atleti diversi in tempi e luoghi diversi.

Questo è fondamentalmente lo scopo del Regolamento Tecnico di ogni sport.

L'atletica leggera si è anch'essa dotata di un proprio Regolamento Tecnico Internazionale, la cui prima edizione risale al 1914 quando fu presentato ed appro-

vato al 3° Congresso della neonata Federazione Internazionale svoltosi, quell'anno, a Lione.

Mi piace sottolineare che, sin d'allora, esso conteneva l'invito a tutti i Membri della IAAF (a quel tempo erano 34 i Paesi affiliati) di adottare regole simili per le proprie manifestazioni nazionali.

Si può affermare che, da quel lontano 1914, l'evoluzione del Regolamento è stata continua sia per adattarlo all'introduzione di nuove gare sia per seguire lo sviluppo delle prestazioni atletiche. Anche l'introduzione di tecnologie moderne ha contribuito a determinare la necessità di un costante aggiornamento del Regolamento Tecnico, come dimostrano il ritmo e l'alto numero di modifiche che sono state apportate negli ultimi due decenni.

Si può ben dire che l'attuale Regolamento Tecnico Internazionale è il risultato di cento anni di gare e dell'esperienza di migliaia di persone di tutto il mondo.

Le modifiche al Regolamento Tecnico Internazionale rientrano nella competenza specifica del Comitato Tecnico della IAAF e vengono approvate ogni due anni dal Congresso della IAAF. Possono essere proposte tanto dallo stesso Comitato che da qualunque Federazione membro della IAAF. Al Comitato Tecnico compete la responsabilità di presentarle al Congresso corredate da un proprio parere, dopo averle valutate per verificare che esse soddisfino le tre condizioni basilari di «necessità», «utilità» e «realizzabilità». Non vi è alcun dubbio che non sempre ciò che è utile può essere realizzato in pratica: occorre ricordare che le regole della IAAF debbono poter trovare applicazione in tutti i Paesi e non soltanto in quelli più ricchi o tecnologicamente più avanzati.

Vi è, infine, la necessità di predisporre regole chiare e comprensibili: una regola è tanto migliore quanto più essa è chiara ed oggettiva perché, in tal modo, riduce la «soggettività» del giudizio e, di conseguenza, le disparità di trattamento degli atleti di fronte ad uno stesso problema.

Un'ultima considerazione a proposito del Regolamento Tecnico Internaziona-

le: essa riguarda la validità delle norme in esso contenute che sono sempre riferite a quello che potremmo definire, con una espressione generale valida per tutti i Paesi membri della IAAF, il «settore assoluto».

8.3 Le ragioni delle modifiche

Ho già accennato sommariamente alle ragioni delle modifiche al Regolamento Tecnico Internazionale, ma credo sia utile esaminarle più dettagliatamente. Sarebbe più facile per tutti comprendere, e quindi applicare correttamente, il regolamento se si potessero sempre conoscere le ragioni delle modifiche apportate.

A livello propositivo, ritengo indispensabile realizzare un progetto in questo senso che istituzionalizzi, oltre alla già sollecitata rapida ristampa del regolamento, anche incontri o convegni biennali di diverso livello dedicati all'argomento.

Scorrendo le modifiche apportate negli ultimi due decenni ci si rende conto di quanto abbia inciso il progresso tecnologico: la continua miniaturizzazione, l'evoluzione tecnica e la conseguente riduzione dei costi hanno reso possibile e ormai abituale l'uso del photofinish e della misurazione elettronica delle distanze. La stessa videoregistrazione (da non confondersi con il replay delle riprese televisive) non rappresenta più un desiderio tecnicamente irrealizzabile od un onere insostenibile ed è già un fatto obbligatorio, per regolamento, almeno nelle manifestazioni internazionali più importanti.

Così, il continuo aggiornamento della regola relativa al controllo antidoping trae origine sia dalla necessità di contrastare il progresso della farmacologia e del suo abuso, aggiornando man mano l'elenco delle sostanze proibite, sia dalla necessità di ridurre la possibilità di imbrogli o sotterfugi dolosi durante il prelievo dei campioni di urina.

La stessa modifica della struttura e delle caratteristiche del giavellotto maschile trae origine dai problemi che la tecnologia aveva contribuito a creare

con lo studio e la realizzazione di attrezzi veleggiatori i quali, oltre al problema delle distanze conseguibili, creavano soprattutto difficoltà nell'obiettività del giudizio nella fase di atterraggio dell'attrezzo.

Molte modifiche al Regolamento traggono origine da episodi accaduti nel corso delle manifestazioni o da esperienze pratiche vissute in tutti gli stadi del mondo e non mi pare fuori luogo ricordarne alcune, assieme ai fatti che le hanno originate.

Mi riferisco, ad esempio, alla partenza degli 800 metri che oggi effettuiamo con la metodologia delle corse lunghe e quindi, con un solo comando: una modifica introdotta dopo il famoso episodio delle due false partenze e conseguente squalifica di Fiasconaro in occasione della Coppa Europa di Oslo.

E come non collegare allo stile di partenza di Borzov con il braccio alzato, i diversi e successivi aggiustamenti al Regolamento relativamente alla introduzione dell'obbligo della partenza con i quattro appoggi?

Nel 1987 è entrata in vigore, dopo il Congresso di Stoccarda 1986, la precisazione che la prova di un atleta in una gara di concorso non deve essere interrotta qualora l'atleta abbia iniziato la rincorsa o l'azione di lancio contemporaneamente allo scadere del tempo a sua disposizione, anche se mi rammarica ricordare che tale precisazione fu originata da alcuni problemi sorti durante una Finale del Grand Prix di Roma.

Nei salti in estensione è proibita l'esecuzione di un qualunque tipo di salto mortale e questo solo dopo che, anni or sono, agli Europei indoor di Göteborg un atleta si presentò in gara eseguendo un salto mortale. Nell'asta, il salto è nullo se l'atleta sposta in alto la mano inferiore ed anche se oggi questo fatto è anacronistico od irrealizzabile con le moderne aste di fibra. Tale divieto nacque per evitare che agili saltatori (soprattutto giapponesi) approfittassero della rigidità dell'asta di bambù per farlo e guadagnare così qualche centimetro. Nel giavellotto non è ammesso un qualunque stile non

ortodosso ed il giavellotto deve essere lanciato dal di sopra della spalla, perché non fu ritenuto accettabile un lancio di stile rotatorio adottato, a suo tempo, da un atleta.

E gli esempi potrebbero continuare all'infinito.

8.4 Conoscere e applicare il regolamento

L'amico Verda, nei suoi già ricordati e preziosi «Appunti», rileva giustamente che la conoscenza del regolamento non fa, di per sé stessa, un buon giudice.

Condivido questo suo rilievo che interpreto nel senso che non può, solo per questo motivo, essere considerato un buon giudice colui che conosce, magari a memoria, tutte le disposizioni del regolamento, se poi egli non è in grado di interpretare ed applicarle correttamente.

Vorrei però aggiungere che, se è vero che non è sufficiente la conoscenza del regolamento per fare un buon giudice, è altrettanto vero che non può essere un buon giudice chi non conosce il regolamento.

Qualunque giudice od arbitro che intenda operare correttamente deve considerare la conoscenza del Regolamento Tecnico Internazionale come un supporto indispensabile alla sua attività arbitrale. Potrà sembrare forse una disquisizione sottile, ma in un buon giudice la conoscenza e la capacità di interpretazione ed applicazione del regolamento devono andare di pari passo.

Ho già detto, ma mi pare indispensabile ripeterlo ancora in questa occasione, che l'esperienza maturata sul campo è fondamentale per acquisire questa capacità di interpretare e applicare correttamente le regole: solo sul campo si incontrano le situazioni che costringono a riflettere, a valutare e ad adottare la soluzione migliore. Con buona pace di tutti, occorre dire chiaramente che per quanta casistica si possa teorizzare, i casi pratici che il campo presenta sono infiniti. Per quanti sforzi si facciano in questo senso, le regole non potranno mai essere completamente esaurienti: la loro

stessa continua evoluzione, come abbiamo visto, lo dimostra. E' quindi normale che ci si possa trovare spesso di fronte a casi dubbi.

Bisogna, infatti, ricordare che le regole non possono coprire tutta la casistica possibile e, spesso, l'interpretazione di una regola può causare diversità d'opinione anche tra i giudici più esperti.

L'interpretazione di una regola, e quindi la discrezionalità di giudizio del giudice che alla interpretazione è direttamente collegata, deve però manifestarsi sempre nell'ambito di quella «obiettività» del giudizio di cui si è parlato.

Interpretare una regola non significa fare dei voli pindarici né tantomeno delle sottili dissertazioni teoriche che porterebbero al solo risultato di invenzioni o distorsioni snaturanti.

Interpretare una regola significa rispondere ad alcuni semplici quesiti:

«Quale è lo scopo che questa regola si prefigge?»

«Quale decisione è più giusta per tutti gli atleti nel rispetto dell'equità?»

Lo scopo deve essere quello di assicurare una gara corretta, nella quale nessun atleta abbia a trarre un vantaggio o subire un danno. In altre parole, a parte le proprie capacità fisiche ed atletiche, tutti i concorrenti sono uguali siano essi famosi o no e tutti debbono ricevere lo stesso trattamento.

Nel rispondere a questi interrogativi occorre, infine, ricordare che la risposta che diamo e la decisione che, di conseguenza, adottiamo devono garantire «identiche condizioni per tutti», auspicando che le decisioni prese possano essere sempre accettate con serenità e dignità dalle altre componenti.

E', quindi, un preciso dovere dei vertici della Federazione e, soprattutto, del Gruppo Giudici Gare adottare metodologie che a tutti i livelli, ma in particolare a livello provinciale, consentano corsi di aggiornamento per approfondire la conoscenza del regolamento e della casistica, dotando il Gruppo degli strumenti e dei supporti necessari, sia pratici sia economici.

Si lamenta, a ragione, che i giudici

non hanno l'abitudine di riunirsi a fine di una manifestazione per commentare lo svolgimento della gara che si è vissuta. Convengo che sarebbe utile, ma bisogna anche dire che non è cosa facile, dopo ore ed ore trascorse in campo, trovare anche la volontà ed il tempo per rimanere oltre lontano dalla propria famiglia. Più semplice è, invece, ritrovarsi periodicamente al di fuori del campo per lavorare in questa direzione.

Riprendendo quanto detto all'inizio commentando le osservazioni dell'amico Verda, mi pare ovvio essere d'accordo con lui sul fatto che la conoscenza del regolamento non è il citare a memoria pagine, codicilli e soprattutto misure di attrezzi o pedane, perché ciò non è assolutamente necessario ad un buon giudice.

Basterebbe, a questo proposito, che ci si chiedesse perché tutti i regolamenti pubblicati da tutte le Federazioni, in tante lingue diverse, abbiano in comune la caratteristica di un identico formato tascabile. La risposta è proprio nel fatto che il regolamento può essere facilmente tenuto sempre a portata di mano, anche e soprattutto in campo, per una rapida consultazione.

Ho citato le ragioni per le quali considero che il «giudizio» in atletica leggera sia collegiale e come tale, quasi sempre, consenta una possibilità di valutazione e consultazione nei casi di dubbio: aggiungo che il regolamento deve essere sempre con noi in campo e che nulla ci impedisce di riconsultarlo in caso di necessità.

Non creiamoci alibi o falsi pudori: un'occhiata data in campo al regolamento, in caso di necessità, non sminuisce la personalità o l'immagine del giudice.

8.5 La rilettura

Se è vero che non è facilmente perseguibile l'idea di riesaminare la gara subito dopo la sua conclusione, è però vero che un buon arbitro deve avere l'abitudine di riunire brevemente la sua giuria prima dell'inizio della gara e, nel distribuire gli incarichi ai suoi giudici come

prescrive il regolamento, debba trovare quei pochissimi minuti sufficienti per ricordare loro le problematiche tipiche della gara che si accingono a controllare.

Sono sufficienti pochi minuti per ricordare i casi di nullità o alcune norme di comportamento utili per quella singola gara e per creare il necessario affiatamento ed evitare qualche inutile incertezza od errore durante la gara.

Per essere un buon giudice occorre vivere la gara che si sta controllando ed il buon giudice si prepara alla gara: proviamo a riflettere su quante incertezze o errori si potrebbero evitare se si avesse l'abitudine, prima di entrare in campo, di rileggere quel paio di pagine del regolamento relative alla gara che ci apprestiamo a controllare.

In questo modo, verrebbe spontaneo ricordarci di alcune domande che debbono trovare una risposta prima di iniziare la nostra gara: a puro titolo di esempio vorrei ricordarne qualcuna.

Per le corse ci si dovrebbe sempre chiedere:

— Ho preso i necessari accordi con lo starter e con il responsabile del servizio controlli?

— Ho verificato il photofinish e/o presso i necessari accordi operativi con i cronometristi?

— Ho verificato i fogli-gara e l'iter di trasmissione dei risultati?

Nei concorsi, invece, le domande dovrebbero essere:

— Ho verificato se la progressione delle altezze nei salti in elevazione è quella giusta per il tipo di gara che mi accingo a controllare?

— Ho dei dubbi sulla compilazione delle classifiche o sull'attribuzione dei punteggi?

— Ho comunicato la progressione delle altezze prima di iniziare le gare dei salti in elevazione?

— Ho verificato il settore e l'attrezzatura?

— Ho chiare le idee a proposito della pubblicità?

— Ho verificato i fogli-gara e l'iter di trasmissione dei risultati?

E così via.

8.6 Le «parole chiave»

Si è fatto cenno più volte all'importanza dell'interpretazione e della lettura delle regole tecniche ed alla necessità di evitare voli pindarici o interpretazioni distorte del regolamento.

Si è fatto cenno alle domande che, nel caso di dubbio, occorre porsi per avere la tranquillità di una corretta soluzione dei problemi sorti sul campo.

Ritengo, quindi, che uno dei tanti aspetti che occorre valutare per rispondere alla domanda «Quale è lo scopo che questa regola si prefigge?» sia quello di dare l'esatto significato ai verbi che vengono usati nel testo delle singole regole.

Può, quindi, essere utile tenere presente che i verbi del tipo «è», «sarà», «deve», «dovrà», indicano sempre una cosa che deve obbligatoriamente essere fatta, mentre i verbi del tipo «può» e «dovrebbe» indicano una cosa che, per quanto sarebbe gradito potesse essere fatta, non costituisce un obbligo tassativo.

8.7 Le decisioni difficili

Occorre, purtroppo, ammettere che nonostante tutto quanto si è detto sinora, esistono pur sempre delle situazioni nelle quali, inevitabilmente, l'arbitro o il giudice si trovano a dover prendere delle decisioni particolarmente difficili.

Intendo riferirmi, soprattutto, alla necessità di squalificare un atleta o di ordinare la ripetizione di una gara.

Per quanto riguarda la squalifica, esistono delle situazioni che non consentono dubbi. Ad esempio, nel caso del mancato superamento di un ostacolo, la regola è chiara ed i dubbi sarebbero assolutamente fuori luogo. In quel caso, l'atleta deve essere squalificato e questa decisione non deve creare nessun problema al giudice.

Ben più difficile è decidere quando la regola dice che un atleta «è passibile di squalifica» o «può essere squalificato», ad esempio quando un atleta ritardi irragionevolmente l'esecuzione di una prova.

Lo stesso vale per la ripetizione di una gara: è una decisione, che al limite, potrebbe non creare eccessivi problemi se si trattasse di una gara di corsa veloce ma che diventerebbe drammatica se si trattasse di una gara di 10000 metri.

Coerente con la mia convinzione che non è possibile fare della casistica creando a tavolino una situazione ad hoc o giudicando sulla base di una ricostruzione a posteriori del fatto, non mi permetterò di fornire delle ricette.

Credo, però, doveroso ricordare innanzitutto l'invito che il Regolamento rivolge all'arbitro di consultare chiunque possa fornire ragguagli in merito all'accaduto prima di prendere una decisione definitiva e che si deve sempre tenere presente che qualunque decisione deve soddisfare la domanda «Quale decisione è più giusta per tutti gli atleti nel rispetto dell'equità?». Questo significa che la decisione presa non deve ledere gli interessi di nessuno. In parole povere, la decisione presa a favore di un atleta non deve causare danno agli altri atleti, scatenando una serie di controreclami.

Ci si deve anche ricordare che il buon giudice è colui che opera con serenità e che ha lasciato fuori del campo le proprie insoddisfazioni: è soprattutto importante evitare gli atteggiamenti imperiosi e le decisioni non meditate.

Ricordiamoci sempre, soprattutto, che in atletica leggera, ciò che non è espressamente proibito è permesso e che il buon giudice non è in campo per castigare l'atleta o per cacciarlo fuori ma che, nel ragionevole dubbio, egli decide pro-reo.

9. Le note italiane

9.1 Le ragioni

Si è già accennato al fatto che il Regolamento Tecnico Internazionale contiene un preciso invito alle singole Federazioni nazionali. L'invito è quello di adottare, per le proprie manifestazioni nazionali,

regole quanto più possibile simili a quelle contenute nel Regolamento Tecnico Internazionale.

E' anche opportuno ricordare che, come si è già avuto occasione di evidenziare, le Regole del R.T.I. debbono essere tali da consentirne la corretta applicazione in tutti i Paesi membri della IAAF.

La Fidal ha accettato da sempre l'applicazione integrale delle norme del Regolamento Tecnico Internazionale per le proprie manifestazioni nazionali di qualunque livello.

Esistono, però, situazioni che possono indurre la Federazione ad introdurre alcune particolari disposizioni compatibili — comunque — con le norme del Regolamento Tecnico Internazionale: ovviamente, esse trovano applicazione limitatamente alle gare nazionali.

Volendo sintetizzare, le «note italiane» possono essere raggruppate in base alle loro motivazioni nei seguenti gruppi:

a) «modifiche» relative ai gruppi d'età: sono quelle regole federali che traggono la loro origine dalla necessità di adattare le regole del Regolamento Tecnico Internazionale alla esigenza di creare in Italia diverse categorie giovanili con la conseguente introduzione di gare specifiche (ad esempio, il lancio della pallina od il salto quadruplo) e la modifica delle misure degli ostacoli o delle dimensioni degli attrezzi.

b) «note italiane» relative ad aspetti tecnici veri e propri: traggono generalmente origine o dalla necessità di adattare il Regolamento Tecnico Internazionale a specifiche esigenze italiane o dalla volontà di rimediare, almeno per le gare nazionali, ad evidenti incongruenze del Regolamento stesso, in attesa che tali incongruenze vengano rilevate ed eliminate dalla IAAF.

Per quanto riguarda la loro applicazione, il giudice deve avere assolutamente chiaro il concetto che le «note italiane» debbono essere applicate solo ed esclusivamente nelle manifestazioni nazionali; in caso di manifestazioni internazionali che si svolgono in Italia, esse debbono essere completamente trascurate, a me-

Giudice

no che alcune non siano state discusse ed approvate in sede di Riunione Tecnica.

9.2 Alcune considerazioni in merito

A proposito della validità delle «note italiane», mi piace ricordare che in un recente passato alcune «note italiane» hanno avuto un loro particolare significato nel senso che hanno percorso i tempi e sono state, successivamente, accolte dal Regolamento Tecnico Internazionale.

Due casi, in modo particolare, ne sono un tipico esempio.

Per diversi anni, una «nota italiana» riguardante il lancio del giavellotto si prefiggeva di equiparare questa gara agli altri lanci da pedane circolari; in effetti, limitava le possibilità dell'atleta, una volta entrato in pedana ed iniziata l'azione di lancio, di sospendere e riprendere l'azione di lancio, allo stesso modo che il regolamento prescriveva negli altri tre lanci da pedane circolari. Fu una «nota» inizialmente criticata, anche in modo pesantemente ironico, sino a quando la IAAF non introdusse nelle regole dei lanci da pedane circolari la possibilità di sospendere l'azione di lancio e di riprenderla quante volte l'atleta volesse. A quel punto, il concetto di uniformare tutti i quattro lanci era raggiunto e la «nota italiana» non aveva più ragione d'essere; nel frattempo erano però trascorsi alcuni anni ed il nostro Regolamento per quel periodo era stato all'avanguardia.

Lo stesso discorso riguarda l'interruzione di una prova di concorso eventualmente iniziata nel momento in cui scade il tempo concesso all'atleta per l'esecuzione della prova: una apposita «nota

italiana» raccomandava di consentire all'atleta di portare a termine la prova senza interromperla e senza considerarla, per quella ragione, un fallo. A distanza di alcuni anni, come già si è detto, la IAAF ha recepito questa idea inserendola nel Regolamento.

Ma l'esempio più eclatante rimane il rifiuto, che il nostro Gruppo espresse con una apposita «nota», di adottare una modifica introdotta dalla IAAF molti anni addietro che travisava la classifica dei salti in elevazione. Nel breve volgere di due anni, la IAAF riconobbe l'inutilità della modifica e ripristinò la vecchia regola; ancora una volta, comunque, il nostro Regolamento era rimasto all'avanguardia.

9.3 La loro interpretazione

Nello spirito di ricerca di una comune chiave di lettura del Regolamento che consenta uniformità di interpretazione, e quindi di giudizio, ritengo doveroso sottolineare l'importanza della conoscenza delle «note italiane».

Non è detto che, necessariamente, esse possano avere sempre la particolare valenza degli esempi citati, ma sicuramente esse hanno lo scopo di chiarire eventuali aspetti controversi delle Regole e di fornire suggerimenti per un comportamento corretto e, soprattutto, uniforme sul territorio nazionale.

La loro conoscenza è, quindi, necessaria alla stessa stregua delle Regole del Regolamento Tecnico Internazionale alle quali si riferiscono e delle quali costituiscono, per le manifestazioni nazionali, un integrale completamento.

Indirizzo dell'Autore

dott. Tiziano Campedelli
Via F. Cavallotti, 20/G
41012 Carpi MO